



Rivista N°: 1/2024  
DATA PUBBLICAZIONE: 14/03/2024

AUTORE: Barbara Pezzini\*

## LORENZA CARLASSARE, UN ANNO DOPO: SULLA RAPPRESENTANZA POLITICA\*\*

### LORENZA CARLASSARE, ONE YEAR LATER: ON POLITICAL REPRESENTATION

*Sommario: 1. Gli studi di Lorenza Carlassare sulla rappresentanza politica. - 2. La rappresentanza politica nella democrazia pluralistica della Costituzione repubblicana. - 3. Lorenza Carlassare e la rappresentanza declinata dal punto di vista di genere (gender sensitive): una restituzione critica. - 4. L'influenza e l'elaborazione-ricezione del suo pensiero. - 5. La perdurante attualità del suo insegnamento.*

#### 1. Gli studi di Lorenza Carlassare sulla rappresentanza politica

Gli studi espressamente dedicati da Lorenza Carlassare alla rappresentanza politica rappresentano solo “momenti di emersione” di un pensiero e di una riflessione che caratterizzano la sua intera concezione del significato profondo del diritto costituzionale *nel segno dell'analisi critica del potere*, che riteneva il contenuto necessario – e la sfida – del mestiere di costituzionalista: cogliere la sostanza del potere, per limitarlo, ostacolarlo, «*tagliargli le ali*»<sup>1</sup>.

Per Carlassare, infatti, la rappresentanza politica è inseparabile dalla *democrazia* e dalla *sovranità popolare*, come definisce molto chiaramente quando ne parla come di un «*concetto essenziale allo stato democratico contemporaneo nel quale ogni potere legittimo deve*

---

\* Ordinaria di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo.

\*\* Relazione al Seminario “Lorenza Carlassare, un anno dopo”, Ferrara, 22 settembre 2023.

<sup>1</sup> Nella nota intervista a cura degli allievi G. Brunelli, A. Pugiotta e P. Veronesi – *Carlassare su Carlassare: conversazione con una Costituzionalista*, negli *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, Jovene, 2009, ripubblicata ne e qui citata da *Nel segno di Lorenza Carlassare. Testimonianze e ricordi*, Volta la carta, Ferrara, 2023, p. 24 – lo dice espressamente: «*quando mi rileggo, mi accorgo che l'impalcatura dei miei lavori è sempre e soltanto una: l'analisi critica del potere. Io, in fondo, detesto il potere. Amo istintivamente lo Stato di diritto e il costituzionalismo perché avverto che se è vero che il potere è necessario, è comunque importante ostacolarlo, limitarlo, tagliargli le ali. Questo è il filo rosso dei miei scritti*».

*fondarsi sulla volontà popolare: la rappresentanza, modo di espressione di quella volontà, costituisce il nesso fra autorità e legittimità del potere»<sup>2</sup>.*

E, in questo senso, ognuno dei temi ai quali dirige la sua attenzione – a partire da quelli esplorati nelle relazioni al convegno dedicato dagli allievi ferraresi alla loro, e nostra, Maestra a un anno dalla sua scomparsa<sup>3</sup> – fa i conti con, e sottintende, la ricerca del significato profondo di quei concetti, e li illumina.

In questo senso, gli studi dedicati più direttamente alla rappresentanza politica<sup>4</sup> sono certamente completati e illuminati almeno dagli scritti sul maggioritario<sup>5</sup> e da quelli sulla sovranità popolare<sup>6</sup> – su cui richiama l'attenzione Giuditta Brunelli<sup>7</sup> – ma anche dalle sue riflessioni sulle immunità politiche<sup>8</sup>.

Senza dimenticare quanto siano preziose le riflessioni di *La "dichiarazione dei diritti" del 1789 e il suo valore attuale*<sup>9</sup>, non solo per illuminare il collegamento con una sovranità popolare effettiva e democratica – in mancanza della quale la rappresentanza si deforma in "rappresentatività", in quella rappresentanza *istituzionale* che consente, nella monarchia rappresentativa dichiarata dallo Statuto albertino, di «definire rappresentativo persino il monarca ed i suoi stessi funzionari»<sup>10</sup>, che culmina nella costruzione della *personalità* dello Stato, concepito come "un'essenza etica unitaria" che ingloba il popolo sostituendolo come vero titolare della sovranità<sup>11</sup> –; ma anche per insegnarci a «tenere conto delle deformazioni che i principi stessi hanno subito nel corso della storia» e a liberarli «dalle interessate distorsioni che hanno subito nel corso dei secoli perché la loro dirimente novità ne ha ostacolato l'affermazione»<sup>12</sup>.

Tutti questi studi trovano poi una cornice necessaria e imprescindibile, nelle *Conversioni sulla Costituzione*, un lavoro che nasce, nel 1996, per integrare i manuali e diventa un

---

<sup>2</sup> *La rappresentanza femminile: principi formali ed effettività*, in *Genere e democrazia: la cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, a cura di F. BIMBI, A. DEL RE 1997, p. 86.

<sup>3</sup> Le relazioni che il convegno *Lorenza Carlassare. Un anno dopo*, organizzato dall'università di Ferrara il 22 settembre 2023, ha dedicato all'impegno scientifico della costituzionalista hanno esplorato i temi delle fonti del diritto, della rappresentanza politica, della giustizia costituzionale e dei diritti sociali. Trattandosi di un saggio autonomo è stato sottoposto a referaggio secondo le regole della *Rivista*. Questo contributo è la rielaborazione della relazione presentata in quell'occasione ed è stato sottoposto a referaggio secondo le regole della *Rivista*.

<sup>4</sup> Che possono essere individuati, nell'ordine, ne: *Problemi attuali della rappresentanza politica*, in *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e dalla responsabilità politica*, a cura di N. ZANON, F. BIONDI, Torino, Giappichelli, 2001, p. 21 ss.; *I rapporti controversi fra democrazia, rappresentanza e responsabilità*, in L. CARLASSARE (a cura di), *Democrazia, rappresentanza, responsabilità*, Padova, Cedam, 2001, p. 1; *La rappresentanza politica: un concetto complesso*, in *Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 13*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 57.

<sup>5</sup> In particolare in *Maggioritario*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2008.

<sup>6</sup> Come *La sovranità del popolo nel pluralismo della democrazia liberale*, in *La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin*, Padova, Cedam, 2004, p. 1; e *Sovranità popolare e Stato di diritto*, pubblicato in *Costituzionalismo.it*, 1/2006 e in *Valori e principi del regime repubblicano*, a cura di S. LABRIOLA, I, 1, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 163 ss.

<sup>7</sup> G. BRUNELLI, *Lorenza Carlassare, studiosa e docente*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2009.

<sup>8</sup> *Genesis, evoluzione e involuzioni delle immunità politiche in Italia*, in *Immunità politiche e giustizia penale*, a cura di R. ORLANDI, A. PUGIOTTO, Giappichelli, Torino, 2005, p. 33-63.

<sup>9</sup> In *Principi dell'89 e Costituzione democratica*, a cura di L. CARLASSARE, Cedam Padova, 1991.

<sup>10</sup> *Ivi*, p. 13.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 15.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 16 e poi 19.

manuale a sé stante, che realizza l'intenzione dell'autrice di «fornire una lettura del Diritto costituzionale che ne cogliesse l'unità»<sup>13</sup>.

In tutti i suoi studi Lorenza Carlassare, dal punto di vista del metodo, si misura sempre con grande acutezza con la dottrina costituzionalistica che quei temi ha percorso, mai sottraendosi, e mai nemmeno, però, lasciandosene ingabbiare; per quanto riguarda, in particolare, la rappresentanza avverte, infatti, con chiarezza che le ricostruzioni dottrinali sulle forme e i contenuti della rappresentanza politica, che continuano a restituire una inusuale radicalità delle contrapposizioni, siano profondamente immerse in una dimensione di contingenza, che spinge a ricercare il legame tra il senso profondo di formule consolidate e le situazioni contingenti in cui queste vengono analizzate.

E sempre muove la sua ricerca intorno a una precisa contestualizzazione dei nodi della rappresentanza politica nei problemi dell'attualità<sup>14</sup>, che è una – forse la principale – ragione anche del suo specifico confrontarsi con il tema della rappresentanza declinata in chiave di genere: tema che emerge come nodo squisitamente costituzionale a valle della “scure” calata dalla Corte con la sent. 422/1995 sulle quote di genere introdotte dalla legislazione elettorale nei primi anni '90 per le elezioni locali (l. 81/1993) e per la Camera dei deputati (l. 277/1993)<sup>15</sup>.

## 2. La rappresentanza politica nella democrazia pluralistica della Costituzione repubblicana

Gli studi di Lorenza Carlassare vanno letti – e riletti – analiticamente per cogliere tutti gli stimoli che possono scaturire dalla ricchezza e profondità del suo pensiero.

Volendo, tuttavia, farne emergere alcuni punti fermi, o snodi particolarmente significativi, muoverei dal confronto con l'elaborazione dottrinale che, come già detto, accompagna sempre la sua ricerca<sup>16</sup> e che le consente di rilevare, e sottolineare, l'inusuale radicalità delle contrapposizioni<sup>17</sup> che accompagnano l'elaborazione del concetto e – per converso, quasi

---

<sup>13</sup> Così nell'intervista citata in nota 1, p. 26.

<sup>14</sup> Nell'intervista Lorenza Carlassare, dopo aver menzionato gli studi suggeriti o stimolati da maestri e colleghi, ricorda di essersi avvicinata «da sola ai temi della democrazia e della rappresentanza» e aggiunge «Retrospectivamente, mi accorgo di essermi occupata moltissimo, negli ultimi anni, della rappresentanza politica, della democrazia, dello Stato di diritto e dei limiti al potere, sollecitata anche, credo, da eventi abbastanza contingenti che però, nella sostanza, tali non sono. A ben vedere si tratta di problemi sempiterni».

<sup>15</sup> Si veda L. CARLASSARE, *La rappresentanza femminile: principi formali ed effettività*, in *Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, a cura di F. BIMBI, A. DEL RE, Atti del Convegno organizzato dall'Università di Padova, Facoltà di Scienze politiche, Padova 17-18 maggio 1996, Torino, Rosenberg&Sellier, 1997, p. 81.

<sup>16</sup> *I rapporti controversi fra democrazia, rappresentanza e responsabilità cit.*, muove da Leibholz, e si confronta con A.A. Romano p. 3, Ambrosini e Mosca p. 5; nell'ampio saggio *Problemi attuali della rappresentanza cit.*, p. 26, ritorna su Esposito, ma anche su Pitkin; a Esposito, Crisafulli e Paladin è espressamente dedicato il convegno sulla sovranità popolare di cui Lorenza Carlassare fu responsabile scientifica nel 2003 (atti pubblicati 2004).

<sup>17</sup> In *La rappresentanza politica: un concetto complesso*, 2003, p. 60 parla testualmente di *radicalità inusuale* delle divisioni in dottrina sul tema della rappresentanza politica, ad esempio per quanto riguarda la correlazione tra elezione e rappresentanza o tra rappresentanza e responsabilità, ma anche in merito alla natura stessa della rappresentanza, più o meno differente rispetto alla rappresentanza giuridica tipica del diritto privato. In *I rapporti controversi cit.*, p. 3, analizza la contrapposizione radicale relativa al rapporto tra sovranità e rappresentanza politica, che appaiono necessariamente connesse per A.A. Romano e non per Leibholz.

l'altra faccia della medaglia – il carattere contingente delle costruzioni teoriche e normative, la loro relatività storica<sup>18</sup>.

A guidare la riflessione due linee fondamentali<sup>19</sup> che restituiscono con immediatezza la sensibilità di Lorenza Carlassare: da un lato, la necessità di penetrare il senso profondo degli istituti e coglierne il legame con le situazioni contingenti, senza irrigidimenti acritici; dall'altro, avere ben presente la condizione che «*mette in crisi l'idea stessa di democrazia e scoraggia la partecipazione*»: lo smarrimento degli elettori, il senso di non contare, di non riuscire a incidere sulle decisioni politiche, di non avere canali e collegamenti effettivi con i rappresentanti che si è contribuito ad eleggere.

Netto è, comunque, nel suo pensiero il senso del nesso originario che lega, nel costituzionalismo moderno, la rappresentanza politica alla sovranità popolare, che sottolinea il *doppio mutamento* della sovranità all'origine dello stato di diritto e del costituzionalismo moderno: mutamento della *legittimazione* e della *sede* del potere, che attribuisce un *duplice inscindibile significato* alla sovranità, in termini di *giustificazione* e come *appartenenza* del potere sovrano<sup>20</sup>.

Altrettanto nettamente la rappresentanza politica su cui Lorenza Carlassare si interroga è poi segnata dalla Costituzione repubblicana, dalla sua novità, originalità, specificità, pur nel solco della grande tradizione del costituzionalismo moderno. Ed è, quindi, irrevocabilmente la rappresentanza nella *democrazia pluralista*, che ne marca i confini e i caratteri<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> In *La rappresentanza politica cit.*, p. 59: la rappresentanza è «*concetto che mai ha trovato soddisfacente sistemazione*», in cui sono presenti molteplici aspetti, diversamente accentuati in relazione a situazioni contingenti, all'esigenza di legittimare istituzioni diverse, per obiettivi differenti. In *Problemi attuali cit.*, p. 21: «*La rappresentanza politica è da sempre un problema aperto che, mai risolto in modo soddisfacente, ritorna incalzante in alcuni passaggi della storia*» e p. 22: «*le questioni "attuali" in tema di rappresentanza politica, dunque, non sono necessariamente "nuove": alcune infatti restano attuali benché antiche, altre tornano ad essere attuali ed altre ancora si manifestano in forme nuove*». In *I rapporti controversi cit.*, p. 5, a rimarcare le contingenze, relatività e contraddizioni delle contrapposizioni della dottrina sui caratteri della rappresentanza e il suo rapporto con la responsabilità, rileva che mentre i difensori del sistema maggioritario lo presentano come capace di ridurre la frammentazione, G. Mosca considerava la disciplina di partito – veicolata dal sistema proporzionale – un pericolo per l'indipendenza del rappresentante tanto grave da fargli comunque preferire l'indisciplinatezza e la frammentazione pur connesse al maggioritario.

<sup>19</sup> Enunciate in apertura de *La rappresentanza politica cit.*, p. 58.

<sup>20</sup> *La "dichiarazione dei diritti" del 1789 cit.*, p. 11, che legge anche il testuale riferimento alla *nazione* cogliendone la portata inclusiva, rispetto a e anzi, più propriamente, *contro* l'idea dell'articolazione cetuale in stati: «*parola prescelta proprio perché maggiormente espressiva dell'idea di fondo della totalità dei cittadini francesi, nessuno escluso. Idea*» riconosce «*ben lontana dai significati che poi, nelle deformazioni successive, sia come sostantivo che come aggettivo finirà non di rado per assumere*».

<sup>21</sup> In *Problemi attuali cit.*, p. 35, chiarisce che «*lo studio della rappresentanza politica esige infatti comunque un chiarimento preliminare sul concetto di democrazia che si assume*» nel quale quello di rappresentanza si iscrive e che per l'A. è definito dalla qualificazione di *pluralista* (in contrapposizione a *maggioritaria*) e *permanente* (in contrapposizione a *di investitura*). Il concetto di rappresentanza «*recuperandone il valore di fondo, va spogliato da una rigidità che, in nome di un'astratta società di eguali fuori dalla storia, nega una realtà plurale e quindi in definitiva, lo stesso concetto di democrazia (pluralista) della nostra Costituzione*»: v. *La rappresentanza politica cit.*, p. 68.

La rappresentanza politica è un rapporto<sup>22</sup>, caratterizzato dalla continuità<sup>23</sup>, che si esprime a tutto tondo in tutte le forme in cui il popolo vive di diritti costituzionali e nei diritti costituzionali<sup>24</sup>. Da qui la distanza e la costante critica all'investitura come elemento che esaurisce la rappresentanza<sup>25</sup> e al concetto di democrazia di investitura<sup>26</sup>.

Perciò è essenziale alla rappresentanza politica una dimensione *qualitativa*: un mandato su base democratica<sup>27</sup>, pluralistico e non maggioritario<sup>28</sup>, di un pluralismo tutt'altro che astratto<sup>29</sup>.

Inoltre, la rappresentanza politica secondo Carlassare è conformata dalla *funzione parlamentare*, la cui caratterizzazione affiora anche in controluce esaminando le immunità parlamentari introdotte dalla Costituzione repubblicana come garanzie strumentali alla piena

---

<sup>22</sup> Non si esaurisce in una situazione o posizione. Posizione, e relativi poteri, e rapporto, tra rappresentanti e rappresentati, sono per l'A. le due componenti della rappresentanza che devono essere mantenute in equilibrio, distinguendosi sia dalla rappresentanza *istituzionale* del fascismo, che esprimeva l'alterazione di tale equilibrio a tutto favore della posizione di potere, sia dalla rappresentanza medievale che, attraverso il mandato, era strutturata esclusivamente sul rapporto; per Lorenza Carlassare anche il *concetto liberale* di rappresentanza, con il suo carattere necessariamente *unitario, generale, universale*, tende a sottovalutare il rapporto con gli elettori, fraintendendo il libero mandato: *La rappresentanza politica cit.*, p. 65 e 66.

<sup>23</sup> *La sovranità del popolo cit.*, p. 7: «Un continuo flusso deve arrivare dal basso, il consenso deve permanere, il potere può essere messo in discussione e il dissenso manifestato deve influenzare l'azione dei governanti per mantenere la sintonia col 'sovrano'».

<sup>24</sup> Ivi, p. 6: la sovranità del popolo «significa esercizio effettivo e continuo dei diritti costituzionalmente garantiti al fine di influenzare le decisioni degli organi supremi dello stato»; p. 4, riprendendo Crisafulli, osserva che i cittadini ai quali fosse concesso solo il potere di votare «sarebbero schiavi per lunghi anni e ... liberi e sovrani nel solo giorno» delle elezioni, nel quale non eserciterebbero alcun effettivo potere se «con il diritto elettorale non fossero attribuiti al popolo altri poteri: i diritti di riunione, di associazione, la libera manifestazione del pensiero, la libertà di stampa e le altre libertà» che, da un lato, costituiscono i presupposti del voto cosciente e, dall'altro, consentendo le pubbliche critiche e il controllo sugli eletti e sulla loro opera «evitano che gli istituti rappresentativi si riducano ad una mera finzione e permettono una qualche partecipazione indiretta e mediata del popolo all'esercizio del potere» dei rappresentanti; e con Esposito sottolinea che il contenuto della democrazia «non è che il popolo costituisca la fonte storica o ideale del potere, ma che abbia il potere ... non è la nuda sovranità (che praticamente non è niente) ma l'esercizio della sovranità (che praticamente è tutto)». In *Conversazioni sulla Costituzione*, III ed., Cedam, Padova, 2011, p. 37, rispondendo alla domanda su chi faccia parte del 'demo', sintetizza che il demo è costituito da «tutti coloro i quali esercitano la loro influenza sul governo dello Stato attraverso l'esercizio delle libertà».

<sup>25</sup> *La rappresentanza politica cit.*, p. 66.

<sup>26</sup> Critica ricorrente in Carlassare che in *La sovranità del popolo cit.*, p. 7 si chiede: «Che ne resta, in questa visione genuinamente liberal-democratica dell'idea (ispiratrice purtroppo di molte "riforme") della cosiddetta "democrazia d'investitura"?», sottolineando come nella assoluta continuità nel pensiero dei tre maestri – Esposito, Crisafulli e Paladin – il popolo pluralista non possa identificarsi con la maggioranza. Più ampiamente v. anche *Maggioritario*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2008, p. 2: Lorenza Carlassare prospetta i rischi della *democrazia maggioritaria* che, sommando un governo e un parlamento maggioritario che assicuri libertà ed efficacia di decisione senza ostacoli per la l'azione di governo, prefigurerebbe un mutamento della stessa forma di stato, per l'entità dell'alterazione degli equilibri del sistema che la caratterizza.

<sup>27</sup> *Problemi attuali cit.*, p. 61-63 (in una ricostruzione cui non sfuggono i problemi posti concretamente dall'attualità); nonché in *I rapporti controversi cit.*, p. 5, richiamando Ambrosini, e in *La sovranità del popolo cit.*, p. 7.

<sup>28</sup> *Problemi attuali cit.*, p. 52, *La rappresentanza politica cit.* p. 68.

<sup>29</sup> *Problemi attuali cit.*, p. 39-40: storicizzando e contestualizzando l'unità della rappresentanza rileva come occulti le differenze «dietro una finzione che svincola il potere dalla base sociale e garantisce massima libertà a chi lo gestisce, senza responsabilità o vincoli»; *La sovranità del popolo cit.*, p. 5: il pluralismo concreto muove dai cittadini come pluralità di soggetti titolari di diritti, la sovranità non è attribuita al popolo come unità indivisibile, ma a tutti i membri del popolo, ciascuno dei quali ha un diritto personale di partecipazione con la propria volontà e perseguendo il proprio orientamento politico.

autonomia della funzione parlamentare, innanzitutto ben distinguendone origini e *ratio* rispetto alle altre immunità politiche connesse alle funzioni di governo e di capo dello Stato.

Gli studi sulle immunità risultano significativi per ricostruire il pensiero di Lorenza Carlassare, soprattutto a integrare quell'aspetto relativo al "metodo" della rappresentanza su cui si tornerà nelle conclusioni.

Risalendo, da un lato, alle origini inglesi della *insindacabilità / libertà di parola* del parlamentare a garanzia della piena autonomia del parlamento dalla corona e, dall'altro, alle origini francesi della *inviolabilità della persona* di ciascun rappresentante alla luce del principio per cui nessun centro di potere possa ergersi al di sopra del corpo rappresentativo della Nazione, Lorenza Carlassare collega l'art. 68 Cost. «*piuttosto ad esigenze pratiche simili a quelle inglesi e dunque alla garanzia della libertà e indipendenza della funzione, che alla supremazia dell'istituzione parlamentare "in ragione del rapporto rappresentativo"*»; inoltre, osservando il contesto della forma di governo parlamentare e dello stato dei partiti, rileva come la dialettica inter-partitica sia divenuta prevalente rispetto a quella inter-organica: e anche se ciò avrebbe dovuto indirizzare a concretizzare e attuare le garanzie parlamentari essenzialmente in favore delle opposizioni politiche, contro ogni prevaricazione del governo e della sua maggioranza, in concreto, ha invece condotto a una sorta di solidarietà interna alla classe politica, che ignora le divisioni politiche e che trasfigura la garanzia a «*difesa dalla magistratura o meglio dai singoli giudici, non legati tra loro né con i soggetti appartenenti agli altri poteri dello Stato da vincoli partitici*» e avvertiti come minacciosi proprio nella loro conquistata ed effettiva indipendenza dagli altri poteri<sup>30</sup>.

Ricostruendo il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'affermazione dell'impre-scindibile nesso causale specifico tra dichiarazioni e *attività* parlamentare per consentire l'attivazione della prerogativa dell'insindacabilità – non senza rilevarne anche le incertezze e oscillazioni<sup>31</sup> – sottolinea come la Corte costituzionale abbia negato che ogni espressione dei membri delle camere possa ritenersi coperta dall'immunità *direttamente* in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori: il che rimanda ad una concezione – che Carlassare condivide – secondo la quale ciò che viene in considerazione ai fini della garanzia dell'esercizio della funzione parlamentare, quanto va garantito al parlamentare in quanto rappresentante attraverso le immunità, è l'*attività* specifica di parlamentare, non l'*investitura* in quanto tale (in quanto di per sé capace di caratterizzare e qualificare la dimensione soggettiva del parlamentare).

Gli studi sulle immunità risultano significativi per ricostruire il pensiero di Lorenza Carlassare, soprattutto a integrare quell'aspetto relativo alla rappresentanza come "metodo" su cui si tornerà nelle conclusioni.

«*Il parlamento, per il suo legame diretto con il popolo, rappresenta lo strumento principale attraverso il quale il popolo stesso esercita la sua sovranità*»<sup>32</sup> perché è il luogo in cui si

---

<sup>30</sup> V. in *Genesi, evoluzione e involuzioni delle immunità politiche cit.*, p. 47-48.

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 53, cita come «*decisione che sconcerata*» la sentenza 379/1996 – caso dei *pianisti* – per l'incoerenza tra le premesse pienamente condivisibili e i risultati che contrappongono l'autonomia dell'ordinamento parlamentare al principio di legalità.

<sup>32</sup> *La rappresentanza politica cit.*, p. 58.

realizza in primo luogo il principio democratico (nel voto, anche se non si esaurisce nel voto, ma si completa con l'esercizio dei diritti, da parte dei singoli o nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità).

E di fronte al tema della formazione di gruppi parlamentari in corso di legislatura indipendentemente dal passaggio elettorale, a Lorenza Carlassare interessa, più che cercare garanzie della stabilità della maggioranza attraverso soluzioni che prevedano sanzioni o irrigidimenti delle regole sulla formazione dei gruppi stessi, rilevare che il «*fenomeno imprime una marcia inversa al circuito della rappresentanza politica*», che non procederebbe più dai cittadini alle aule parlamentari per il tramite dei partiti/gruppi, come è corretto, ma metterebbe in moto un atto di autolegittimazione destinato a ricadere sull'elettorato<sup>33</sup>.

Tra *volontà dell'elettore – libertà d'azione dell'eletto – funzionalità dell'organo* Lorenza Carlassare indica di cercare un equilibrio non solo nei regolamenti parlamentari (evitando che facilitino, anziché ostacolare, la frammentazione), ma in sistemi elettorali che non forzando pluralismo e differenze forniscano agli elettori un progetto, un'idea in cui possano riconoscersi.

### **3. Lorenza Carlassare e la rappresentanza declinata dal punto di vista di genere (*gender sensitive*): una restituzione critica**

Il primo studio specificamente dedicato da Carlassare alla rappresentanza “declinata” dal punto di vista di genere è intitolato espressamente alla rappresentanza “femminile”, che esplora nel 1996 nel duplice livello dei principi formali e dell'effettività<sup>34</sup>. Tema ripreso e sviluppato organicamente nella trattazione più completa del 2002, sviluppata a valle della modifica costituzionale dell'art. 117 Cost.<sup>35</sup>, e poi ripercorso e ulteriormente approfondito nei tre contributi pubblicati l'anno successivo nel volume a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>36</sup>.

Sempre nel 2003, la visita della Corte costituzionale alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Ferrara fu l'occasione per il seminario preventivo in vista della decisione della Corte che avrebbe potuto riaprire – come poi fu, almeno in parte – il discorso sulla rappresentanza in una prospettiva meno restrittiva, superando le rigide barriere erette nel 1995; furono

---

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 71: tra volontà dell'elettore – libertà d'azione dell'eletto – funzionalità dell'organo va garantito l'equilibrio corretto: non solo nei regolamenti parlamentari (che facilitano, in realtà, la frammentazione), ma in sistemi elettorali che non forzando pluralismo e differenze forniscano agli elettori un progetto, un'idea in cui possano riconoscersi.

<sup>34</sup> *La rappresentanza femminile: principi formali ed effettività cit.*

<sup>35</sup> *L'integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni*, in *La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni*, a cura di L. CARLASSARE, A. DI BLASI, M. GIAMPIERETTI, Padova, Cedam, 2002, p. 1.

<sup>36</sup> *Quali soluzioni per l'integrazione della rappresentanza dopo le recenti modifiche costituzionali, Parere sulla legittimità costituzionale della legge elettorale della Provincia autonoma di Bolzano e Leggi e Statuti regionali per una “democrazia paritaria”*, in AA.VV., *Regioni: quali Statuti e quali leggi elettorali?* Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003, rispettivamente p. 51, 75 e 96.

di Lorenza Carlassare le *Considerazioni conclusive*<sup>37</sup>, che certo fornirono argomenti e struttura al *revirement* della sent. 49/2003<sup>38</sup>.

L'A. utilizza, come è possibile vedere già dalla intitolazione dei contributi, espressioni diverse per mettere a tema il rapporto tra genere e rappresentanza nella legislazione elettorale; espressioni che richiamano, di volta in volta, aspetti anche non completamente coincidenti del tema, da «rappresentanza femminile» *tout court* (1997), a «integrazione della rappresentanza» (2002 e 2003), da «democrazia paritaria» (2003) a «parità di accesso» (2003 e post sent. 49); e, nello studio dedicato nel 2001 ai *Problemi attuali della rappresentanza politica*, parlerà anche di «rappresentanza di genere»<sup>39</sup>.

Nel primo studio espressamente dedicato al tema – al quale premette, in ogni caso, la considerazione della *complessità strutturale* del concetto di rappresentanza politica, in generale, e del rapporto che può legare donne e rappresentanza, in particolare – facendo constatare il paradosso del ritardo storico della presenza effettiva delle donne nelle istituzioni rappresentative, Lorenza Carlassare muove dalla consapevolezza che i rimedi del legislatore del 1993 non hanno resistito al giudizio della Corte costituzionale e, con approccio realistico, ritiene che non se ne possa «non tenere conto nel prospettare strade diverse e nuove» per consentire misure legislative che operino a garanzia dell'uguaglianza nel diritto di elettorato passivo<sup>40</sup>.

Emerge qui nettamente quell'approccio fortemente realistico e orientato al conseguimento di un risultato utile nelle condizioni date che caratterizzerà – e, dal mio punto di vista, condiziona – la sua trattazione del tema.

L'esplicito inquadramento delle misure di attuazione del principio di uguaglianza uomo-donna in materia elettorale in una dimensione (esclusivamente) antidiscriminatoria appare, infatti, fortemente condizionato da una prospettiva che possiamo chiamare difensiva o reattiva: preso atto delle resistenze della giurisprudenza costituzionale e della dottrina prevalente<sup>41</sup>, infatti, Carlassare costruisce un ragionamento che mira a neutralizzare il contenuto di differenza e asimmetria di potere tra i sessi, inquadrando l'attuazione dell'art. 51 cost. in chiave «antidiscriminatoria», vale a dire per mezzo di norme, a carattere *permanente* e *doveroso*, di *parità di trattamento* dei sessi, quindi *bidirezionali* e *simmetriche*<sup>42</sup>.

---

<sup>37</sup> In *La parità dei sessi nella rappresentanza politica. In occasione della visita della Corte costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara*, a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Torino, Giappichelli, 2003, p. 243.

<sup>38</sup> Commentato da Lorenza Carlassare ne *La parità di accesso alle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco*, in *Giur. cost.*, 2003, p. 364; cui fece seguito il commento anche alla successiva sentenza 4/2010, *La legittimità della "preferenza di genere": una nuova sconfitta della linea del Governo contro la parità*, in *Giur. cost.*, 2010, p. 81.

<sup>39</sup> *Problemi attuali cit.*, p. 22.

<sup>40</sup> *La rappresentanza femminile cit.*, p. 82.

<sup>41</sup> Ampia testimonianza delle resistenze della dottrina ancora alla vigilia del *revirement* della giurisprudenza costituzionale del 2003 in *La parità dei sessi nella rappresentanza politica cit.*

<sup>42</sup> *La rappresentanza femminile cit.*, p. 89: la bi-direzionalità, garantita dalla neutralità rispetto al sesso del linguaggio normativo, viene presentata come argomento atto a superare le argomentazioni della sentenza 422/1995 – peraltro criticamente rilevate dalla stessa A. – in quanto «servirà, in un futuro ormai alle porte a consentire, invece, la presenza maschile: le donne sono la maggioranza, e già stanno per esserlo in professioni di grande rilievo». È, dunque un'argomentazione «tattica» che radica la «simmetria»; peccato che l'ottimistica visione



Per ricostruire i passaggi essenziali che sintetizzano e restituiscono l'impostazione antidiscriminatoria del suo ragionamento, dobbiamo considerare, innanzitutto, le premesse che danno il fondamento giuridico delle misure di integrazione della rappresentanza: le dimensioni antidiscriminatoria e delle azioni positive (o del diritto diseguale su basi di genere), ricondotte rispettivamente al primo e al secondo comma dell'art. 3 Cost., sono tenute rigidamente distinte, accettando che il principio di uguaglianza formale sia compatibile solo con l'uguaglianza dei punti di partenza e non consenta di pervenire direttamente alla uguaglianza dei risultati<sup>43</sup>.

Questa premessa, che rappresenta il vincolo realisticamente accettato, per quanto non interamente condiviso sul piano teorico<sup>44</sup>, incornicia – e condiziona – l'interpretazione dell'art. 51, norma costituzionale di riferimento: con una affermazione di assoluto rilievo e sostanziale originalità<sup>45</sup>, Carlassare dimostra che l'articolo non considera affatto il sesso come un requisito irrilevante in materia elettorale, come un po' sbrigativamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale<sup>46</sup>, piuttosto impone che entrambi i sessi siano presi in considerazione nello stesso modo, ricevendo *il medesimo trattamento*. Quando l'art. 51 parla del diritto di accedere alle cariche elettive (e agli uffici pubblici) da parte di cittadini «*dell'uno o dell'altro sesso ... in condizioni di uguaglianza*» vieta, infatti, le differenze di trattamento, ma non vieta affatto di considerare la rilevanza del sesso ai fini dell'elettorato passivo (uguaglianza come parità e simmetria).

La norma relativa alla parità di trattamento dei due sessi ricavata in questo modo dall'art. 51 Cost. ne risulta qualificata come neutra (*gender blind*) e permanente (l'art. 51 prescrive stabilmente di garantire parità di trattamento).

Il precetto antidiscriminatorio così ricostruito assume il tratto della doverosità, che viene *declinata in senso forte* da Lorenza Carlassare: la garanzia di uguali opportunità ai due sessi viene sviluppata fino a contrarre la discrezionalità del legislatore in modo da ammettere, di fronte all'impugnazione di norme di attuazione deboli, un intervento additivo della giurisprudenza costituzionale che introduca direttamente «*la prescrizione di un eguale numero di candidature dei due sessi nelle liste elettorali*»<sup>47</sup>, traducendo *la parità in pariteticità* (in parità

---

di un progresso lineare della conquista femminile di spazio pubblico sarebbe stata smentita ampiamente dal permanere della segregazione orizzontale, dalle diverse velocità a cui procede la femminilizzazione delle professioni ai livelli bassi rispetto a quelli alti delle carriere (e dei guadagni), come ampiamente rivelano i dati sugli incarichi direttivi e semidirettivi in magistratura, i dati sulle fasce di reddito nell'avvocatura, i dati sulle carriere accademiche.

<sup>43</sup> *Ivi*, p. 83. Carlassare accetta la distinzione utilizzata sia dalla CGCE, nel caso Kalanke del 1995, sia dalla Corte costituzionale nella sent. 422/95; la successiva giurisprudenza europea ridimensiona poi l'argomento della distinzione tra misure che incidono sugli obiettivi e sui risultati: v. casi Marshall (C-409/95) del 1997 e Badeck (C-158/1997) del 2000.

<sup>44</sup> Per la lettura critica della sentenza 422, comunque sempre presente nei suoi scritti, v. *L'integrazione della rappresentanza cit.*, p. 23-27. In particolare, sulla debolezza del dualismo, in termini di contrapposizione, tra uguaglianza formale e sostanziale, v. anche *Considerazioni conclusive cit.*, p. 245.

<sup>45</sup> L'A. si riallaccia esplicitamente agli studi di L. Gianformaggio, citando in particolare *Eguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco*, in *Foro it.*, 1996, c. 1965, ma anche *La promozione della parità di accesso alle cariche elettive in costituzione*, in *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, cit., 74; ma richiama anche le considerazioni sviluppate da V. Crisafulli annotando la sentenza costituzionale n. 56/1958, in *Giur. cost.*, 865. La centralità di tale interpretazione nell'affrontare il problema specifico resta però assolutamente peculiare.

<sup>46</sup> *L'integrazione della rappresentanza cit.*, p. 35.

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 62. Più sfumata la doverosità in *La parità di accesso alle cariche elettive*, cit., 370: «*non qualunque misura contenuta nella legislazione di contorno o fuori di essa ... soddisfa l'obiettivo del riequilibrio, ma soltanto una norma che renda possibile l'accesso alla competizione elettorale*».

numerica, da cui anche la definizione di «democrazia paritaria»<sup>48</sup>). L'idea di paio, che allude all'equilibrio numerico-quantitativo delle due componenti che costituiscono il genere umano e il corpo politico è, del resto, sviluppata originalissimamente da Carlassare anche nella proposta della proposta della «coppia aperta» applicata ai collegi uninominali<sup>49</sup>, nonché nella doppia preferenza.

Per quanto la concezione permanentemente paritaria al 50% fatichi a restare neutralizzata nella dimensione puramente antidiscriminatoria – della simmetria e della statistica – e lasci trasparire un orizzonte teorico e politico che accetta di *sessuare la cittadinanza*, Lorenza Carlassare nel suo argomentare prescinde *di fatto* – e a prescindere da ogni ambiguità lessicale – dall'utilizzo del genere come categoria analitica essenzialmente relazionale, binaria, che implica sempre la restituzione del femminile in relazione al maschile (e viceversa) elaborandone *le disparità di potere*; ne astrae e il riferimento al sesso – anche quando nominato come genere – è inteso come qualificazione a-relazionale, semplicemente identificatrice della persona (essenzialmente su base biologica).

Il principale attributo dell'inquadramento antidiscriminatorio deve, infatti, restare la *neutralità* (in riferimento al sesso).

Carlassare sottolinea che la norma antidiscriminatoria, per quanto non possa evitare di tematizzare l'elemento che può causare discriminazione, nel momento stesso in cui non connette a tale elemento l'attribuzione di benefici differenziati mantiene una natura *neutra*.

Quindi, il sesso delle persone è tematizzato e identificato come elemento di discriminazione, ma l'assenza di benefici differenziati direttamente attribuiti in base a *un* sesso (leggi: femminile) garantisce la neutralità della norma sulle candidature, che può « *servire ad un sesso o all'altro a seconda dei momenti*»<sup>50</sup> (e questo rimanda, ma solo implicitamente, all'identificazione del *sesso che risulta discriminato perché sottorappresentato*: è il sesso – femminile, in quanto sotto-rappresentato nelle sedi della rappresentanza perché, a monte, sproporzionatamente meno presente nelle candidature – è, in questo senso, “discriminato” nell'accesso alle cariche elettive in contrasto con l'art. 51 Cost., che tale accesso assicura “in condizioni di uguaglianza”).

In realtà, a questa costruzione si può obiettare che, pur formulata in modo paritario/simmetrico, la norma bi-direzionale non è affatto *gender blind* nei suoi effetti, dal momento che non agisce affatto nello stesso modo nei confronti dei due sessi: amplia, infatti, le condizioni di accesso del sesso che si trovi nelle condizioni di sotto-rappresentazione e, contemporaneamente, limita le condizioni di accesso del sesso che risulti sovra-rappresentato. Una nuova regola di *genere* (che, cioè, definisce le possibilità di accesso a un diritto in base all'appartenenza sessuale) agisce sulla condizione del sesso sotto-rappresentato, su cui si intende intervenire avendo riconosciuto nella sotto-rappresentazione una condizione “discriminata” (riconoscimento che implica la rilevazione di una disparità di potere nei rapporti di genere).

---

<sup>48</sup> Espressamente usata per l'intitolazione di *Leggi e Statuti regionali per una “democrazia paritaria”* cit.

<sup>49</sup> Idea formulata in *La rappresentanza femminile* cit., p. 90: ugualmente ispirata dalla necessità tattica di aggirare rischi di discriminazioni a rovescio in danno degli uomini, prevede la doppia candidatura abbinata nei collegi uninominali: il seggio è vinto in coppia e assegnato individualmente al/la componente della coppia che prende più voti.

<sup>50</sup> Passaggio particolarmente evidente in *La parità di accesso* cit., p. 367, nt. 9.

Carlassare è, in realtà, pienamente consapevole del fatto che la costruzione complessiva dei rapporti di genere (la *costruzione giuridica del genere*) viene strutturata e conformata (anche) dall'accesso alle cariche elettive, sostanzialmente negato alle donne, in modo da conservare la separazione degli spazi pubblico e privato per linee di genere, come mostra il ricorrente riferimento al «monopolio» maschile delle candidature, e quindi dello spazio pubblico<sup>51</sup>; tuttavia, questa parte del suo ragionamento viene come rimossa dall'inquadramento giuridico delle misure di intervento sulle candidature, restando confinata nelle premesse.

Ma, a questo punto, diventa evidente che la ricognizione e l'interpretazione delle condizioni di sotto o sovra-rappresentazione è tutt'altro che indifferente: il genere femminile risulta sotto-rappresentato in ragione di fatti (una storica esclusione dai diritti politici e di un monopolio / oligopolio maschile delle cariche rappresentative che si è dimostrato particolarmente difficile da scalfire) *che hanno disegnato una gerarchizzazione dei sessi* (superiorità maschile e inferiorità femminile) *e che contribuiscono a riprodurla e a renderla permanente*, e in questo senso si può riconoscere come “discriminato”. Invece, il giorno in cui il genere maschile risulterà sotto-rappresentato non si tratterà di un fatto costitutivo di una gerarchizzazione uguale e contraria, ma un mero fatto (della distribuzione di preferenze individuali, dell'abbandono di spazi sociali ritenuti o diventati di minore prestigio, impatto, potere – si pensi ai processi di femminizzazione di carriere e professioni che corrispondono al ritrarsi, al venir meno dell'interesse da parte degli uomini), non riconoscibile come discriminazione. La *ratio* dell'operare della norma che si pretende neutra non rimane, dunque, la stessa, ma muta segno (si veda anche oltre, nel par. 4, p. 26 e 29).

Al netto della ricezione indubbiamente positiva da parte della maggioranza della dottrina, sulla quale si tornerà nel paragrafo successivo, non mancano punti critici in ciascuno dei passaggi del ragionamento di Carlassare.

A partire dalle premesse dell'impostazione antidiscriminatoria, da quella separazione tra le due dimensioni dell'uguaglianza formale e sostanziale – e, conseguentemente, tra parità di trattamento e azioni positive/diritto diseguale – che non può non sorprendere, considerato come nelle proprie riflessioni Carlassare l'abbia criticata e chiaramente rifiutata sul piano teorico<sup>52</sup>, tanto da ritenere ammissibili, almeno astrattamente, azioni positive in materia elettorale<sup>53</sup> (per quanto in una prospettiva introdotta nel ragionamento solo in via di ipotesi, che, per un'opzione consapevolmente e dichiaratamente esercitata<sup>54</sup>, non viene coltivata, ritenendo che la prospettiva antidiscriminatoria sia sufficiente a garantire una soddisfacente attuazione

---

<sup>51</sup> *L'integrazione della rappresentanza cit.*, p. 3: l'ingresso nelle istituzioni di un determinato numero di donne corrisponde all'espulsione dalle medesime di un corrispondente numero di uomini, a causa della «*tendenza al perpetuarsi delle stesse candidature e quindi delle stesse persone nei medesimi ruoli, in posizione sicura destinata a durare quasi indefinitamente*»; e, ancora, p. 5: «*il potere è saldamente in mani maschili e vi rimane, a meno che non intervengano a porre limiti e regole norme antimonopolistiche, necessarie per spezzare un monopolio di fatto sorto per ragioni storiche le più varie e ormai inconsistenti*».

<sup>52</sup> *Considerazioni conclusive cit.*, p. 245.

<sup>53</sup> *L'integrazione della rappresentanza cit.*, p. 11 e 60; *Leggi e Statuti regionali cit.*, p. 98 e 102

<sup>54</sup> Ne *L'integrazione della rappresentanza cit.*, p. 16, si trova una sorta di dichiarazione programmatica: «*Assumere queste distinzioni interessa comunque, a prescindere dalla loro attendibilità, perché già rimanendo all'interno della logica delle Corti e seguendo le loro differenti valutazioni ... appare la non coerente applicazione delle categorie teorizzate*».

dell'uguaglianza in materia elettorale come parità – nonché più realistica dal punto di vista del suo accoglimento in giurisprudenza e dottrina).

All'accettazione della distinzione tra uguaglianza delle condizioni di partenza e uguaglianza dei risultati possono essere opposte almeno due obiezioni.

La prima concerne la debolezza del ragionamento che identifica *tout court* le candidature come *chances* e l'elezione come risultato; si tratta, infatti, di una qualificazione che dipende dal punto di vista nel quale ci si colloca: se si guarda dal punto di vista della conquista del seggio, la candidatura è, effettivamente, una mera opportunità, in quanto il conseguimento del risultato richiede di conquistare voti degli elettori in numero sufficiente; ma se si guarda dal punto di vista dei requisiti e delle condizioni dell'elettorato passivo, la candidatura in quanto tale è già risultato (dà contenuto al diritto di elettorato passivo). Insomma, stabilire quali siano le condizioni di possibilità e quale il risultato dipende dalla fase del procedimento elettorale che si considera, se il segmento preliminare (il sub-procedimento di selezione delle candidature) ovvero la porzione più estesa che va dalla candidatura alla assegnazione del seggio.

La seconda obiezione riguarda il fraintendimento sulle condizioni di rigidità della normativa che permettono di parlare di *risultato garantito*; Carlassare, infatti, accredita il ragionamento per cui, in assenza di voto di preferenza, la presenza garantita da una quota vincolata di candidature dei due sessi attribuirebbe direttamente il risultato dell'elezione *in base al sesso, per ragioni di sesso* (a candidati e candidate “di entrambi i sessi” secondo la quota predeterminata<sup>55</sup>). Ma, a parte il fatto che ciò sarebbe vero solo in caso di «doppia quota»<sup>56</sup> o nel caso di elezione della intera lista, il meccanismo che attribuisce il risultato dipende, in realtà, dalla caratteristica “bloccata” della lista e agisce indipendentemente dal genere, vincolando comunque il risultato all'ordine di lista (anche in caso di lista liberamente composta dai presentatori senza alcuna riserva o predeterminazione di posti e posizioni in base al sesso<sup>57</sup>).

Quanto al passaggio centrale del ragionamento, relativo all'interpretazione dell'art. 51 Cost., nelle argomentazioni di Lorenza Carlassare la necessità di dare obbligatoriamente rilievo ai due sessi sembra potersi ricavare in modo autosufficiente dalla lettera dell'articolo e, in particolare, da quel richiamo ai cittadini «*dell'uno o dell'altro sesso*» che già caratterizzava la formulazione originaria della norma<sup>58</sup> e sarebbe stato semplicemente ribadito, con un fondamento “rinforzato”, nella formula novellata dalla l. cost. 1/2003. L'obbligatoria rilevanza dei due sessi – che, nel sistema dei diritti costituzionalmente garantiti, rappresenta una peculiarità

---

<sup>55</sup> *La rappresentanza femminile cit.*, p. 84.

<sup>56</sup> Posizionamento alternato nell'ordine di lista (*zipper system*); in mancanza, come l'esperienza e la prassi politica hanno ampiamente dimostrato, il risultato della elezione di candidati e candidate di entrambi i sessi può essere facilmente condizionato collocando i candidati o le candidate dello stesso sesso tutti/tutte nella stessa parte iniziale – per favorirli/e – o finale – per svantaggiarli/e – della lista.

<sup>57</sup> Lo avvertirà in un secondo tempo anche Carlassare che, nel commentare la svolta della giurisprudenza costituzionale con la sentenza 49/2003, qualificherà più criticamente questa parte del ragionamento della Corte come un «equivoco» alimentato dal precedente del 1995: *La parità di accesso cit.*, p. 365.

<sup>58</sup> Carlassare considera la formula del 2001 inutile se non, forse, per il suo valore simbolico; per gli statuti regionali suggerisce, piuttosto, una formulazione capace di aumentare il grado di tutela e/o di chiarire in modo sicuro la portata del principio, prendendo ad esempio quella dell'art. 23 della Carta di Nizza, che specifica che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato: v. *L'integrazione della rappresentanza, cit.*, 61.

dei diritti di elettorato attivo e passivo<sup>59</sup> – viene così ancorata da Lorenza Carlassare a un elemento squisitamente formale (testuale), che, tuttavia, non può rendere del tutto superfluo l'ulteriore approfondimento della *ratio*, che è intrinseco a ogni norma, specie costituzionale, e tanto più ineludibile quando si debba applicare il principio di uguaglianza, con il suo corollario della ragionevolezza. Nelle considerazioni in merito alla norma che impone la rilevanza del sesso in materia elettorale emerge, infatti, anche nell'autrice il riferimento al monopolio maschile di fatto come inaccettabile condizione di asimmetria da rimuovere, con espliciti rimandi alla condizione di una maggioranza numerica discriminata<sup>60</sup>, che *contaminano* lo schema astratto della parità di trattamento tra i sessi con considerazioni di effettività (quindi di uguaglianza sostanziale), introducendo considerazioni, in forma di *implicito*, che hanno a che fare non solo con il sesso dei candidati/delle candidate, ma con il loro genere, cioè con la posizione, i ruoli, le aspettative socialmente associate e connesse all'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Per quanto ancorando al dato astrattamente paritetico l'applicazione della norma che impone un'azione di riequilibrio non sembri necessario tematizzare ulteriormente la differenza tra uomini e donne, viene, in realtà, presupposta una critica della divisione sessuale dei ruoli sociali che non consente di evitare del tutto una tematizzazione della differenza sessuale: se, infatti, si accettasse e recepisce a-problematicamente, acriticamente, la premessa di un ciclo di vita diversamente segnato dalla divisione sessuale del lavoro per le donne e per gli uomini, la diseguale presenza della componente femminile nella rappresentanza non apparirebbe affatto irragionevole.

Ma anche i caratteri di neutralità e permanenza attribuiti alla norma antidiscriminatoria sollevano interrogativi.

Da un lato, neutro non è neutrale: la norma *neutra* non può essere considerata *neutrale* rispetto al sesso perché non è affatto *gender blind* (indifferente al genere) e, anzi, richiede espressamente che al sesso si attribuisca rilievo (è, dunque, *gender sensitive*). Non di neutralità si tratta, ma di attitudine della norma ad essere applicata a entrambi i sessi a parità di condizioni: ma proprio per questa ragione sarebbe preferibile parlare di norma "*bi-direzionale*".

---

<sup>59</sup> La specificazione dei due sessi nei soli articoli 48 e 51 cost. getta una luce sinistra sui molti altri articoli in cui l'uso del maschile potrebbe essere inteso, proprio in mancanza di analogo richiamo, come un vero e proprio requisito: infatti, sembrerebbe – *paradossalmente* – ammettere la necessità di interrogare le formulazioni linguistiche che usano il maschile nel testo della Costituzione come testi "aperti" o ambigui, come se richiedesse di valutare se il maschile viene usato come *genere grammaticale* (maschile c.d. universale) o come *requisito*. In realtà, basta la menzione testuale del sesso nell'art. 3 Cost. a impedire ogni interpretazione restrittiva dell'uso del genere maschile. Ciò, semmai, indebolisce la spiegazione tradizionale del sovraccarico testuale dei due articoli (come ripetizione pleonastica, che avrebbe, tutt'al più, lo scopo e la funzione di una sorta di *rafforzamento* del principio di uguaglianza tenendo conto della portata dell'innovazione al momento della sua entrata in vigore: v. T. MARTINES, *Art. 56*, in *Commentario Branca, Le Camere, Tomo I*, Zanichelli Il Foro it., Bologna Roma 1984, p. 44), che ci offre una lettura *storica* delle ragioni dei costituenti (intenzione del legislatore in senso soggettivo), ma è – *paradossalmente* – superflua ai fini della ricostruzione della *ratio* della norma (intenzione del legislatore nel senso obiettivizzato nella norma, nella sua contestualizzazione e attualizzazione). Il fatto stesso della specificazione contenuta negli art. 48 e 51 cost. rimarca, comunque, la peculiarità *della sfera politica* rispetto al genere.

<sup>60</sup> *L'integrazione della rappresentanza*, cit., 2: «un sistema nel quale la maggioranza dei cittadini della Repubblica non ha né potere né voce essendo praticamente assente nelle sedi in cui le decisioni vengono assunte, presenta un'anomalia tanto marcata da renderne impossibile il corretto funzionamento».

Dall'altro, l'attributo della permanenza configura un vincolo che interviene significativamente nei confronti di un altro ambito costituzionalmente tutelato e di sicura rilevanza in materia di rappresentanza politica, quale la dimensione della libertà della configurazione della offerta politica: una dimensione che struttura la rappresentanza politica, nella misura in cui la forma dell'unità politica che è rappresentata dagli eletti (dalle funzioni e dai poteri dell'organo rappresentativo) dipende, ed è definita, dalle condizioni in cui i partiti politici "offrono" di rappresentare<sup>61</sup>.

Le condizioni basate sul genere dei candidati introducono limitazioni al ruolo che l'art. 49 Cost. affida ai partiti politici nell'articolare le forme della rappresentanza "per concorrere a determinare con metodo democratico la politica nazionale"; e se ciò risulta consentito, e addirittura doveroso, alla luce del principio di uguaglianza<sup>62</sup> e delle necessità di rimediare al persistente squilibrio di genere della composizione degli organi rappresentativi, richiede purtuttavia adeguate cautele e un bilanciamento che ricerchi una adeguata proporzionalità, giustificando la compressione della libertà politica nella sola misura in cui ciò è specificamente necessario al soddisfacimento dell'obiettivo del raggiungimento di pari opportunità dei due sessi nella rappresentanza politica (*less restrictive means*). Un tema che merita almeno espressa considerazione. Rimuovendo la necessità di un bilanciamento, scompare, invece, anche la necessità di individuare con la dovuta chiarezza i fondamenti – e i limiti – costituzionali di quella libertà politica che si riflette nel contenuto del rapporto di rappresentanza, che Carlassare ha lucidamente esplorato nella sua storicità<sup>63</sup>.

La parità di trattamento *permanente* allude a due generi irrealisticamente immobili e permanentemente uguali a sé stessi e differenti dall'altro, in una configurazione statica dei rapporti di genere e della loro interpretazione e rappresentazione politica<sup>64</sup>. La politica ha la necessità imprescindibile di una visione sull'insieme dei problemi della vita in comune; la dimensione istituzionale del politico è *generale* per definizione e per necessità, rielaborando in un processo continuo gli elementi del particolare identitario e le linee di conflittualità senza consegnarli a fissità<sup>65</sup>; per non parlare del pluralismo politico<sup>66</sup> che, inteso come molteplicità costitutiva della comunità politica, non è solo dei gruppi ma anche degli individui, intendendosi con ciò che nessuno appartiene mono-dimensionalmente a un solo gruppo e che la lealtà /coerenza rispetto a una appartenenza o all'altra – o lo stesso interesse nei confronti di una o dell'altra dimensione della propria esistenza – si modifica secondo la questione all'ordine del giorno.

---

<sup>61</sup> «È l'offerta politica che dà forma alla domanda politica»: I. MASSA PINTO, *Rappresentanza*, in *Rivista AIC*, 3/2017, p. 50.

<sup>62</sup> B. PEZZINI, *Le quote come strumento di empowerment*, in *La parità dei sessi nella rappresentanza politica cit.*, p. 98.

<sup>63</sup> *Problemi attuali cit.*, p. 27 e 38.

<sup>64</sup> Mentre lo squilibrio di genere degli organi rappresentativi è solo uno degli aspetti della rappresentanza dal punto di vista di genere, a cui si dedica un'attenzione crescente dagli anni '80 del secolo scorso, ma non certo l'unico.

<sup>65</sup> Esigenza che la giurisprudenza costituzionale indica, un po' sbrigativamente, nella sentenza 49/2003 riferendosi al carattere necessariamente unitario della rappresentanza politica, confermando che è il divieto del mandato imperativo a presidiarla impedendo che si costituisca «alcuna relazione giuridicamente rilevante fra gli elettori, dell'uno e dell'altro sesso e gli eletti dello stesso sesso».

<sup>66</sup> Ben presente nelle riflessioni di Carlassare: *Considerazioni conclusive cit.*, p. 251.

La visione antidiscriminatoria, anche nel proporre una regola permanente, e non intrinsecamente transitoria come qualsiasi misura che si volesse costruita sul presupposto della sotto-rappresentazione, devia l'attenzione dalla dimensione qualitativa della rappresentanza, in cui politica e rappresentanza sono costruite con riferimento a contenuti e non solo a soggetti (come è, peraltro, ben noto a Carlassare, che tale dimensione ha analizzato e valorizzato<sup>67</sup>).

L'insistere sull'impostazione antidiscriminatoria come unica legittimata rimuove gli argomenti a favore delle misure positive di diritto diseguale, che pure Carlassare ammette teoricamente<sup>68</sup>, ed esaspera il riferimento alla dimensione personale e posizionale della rappresentanza politica, in danno della essenziale dimensione di contenuto e di rapporto.

Donne e uomini portano nella sfera della politica la loro appartenenza di genere *ma anche* tutte le altre condizioni politicamente rilevanti della loro esistenza. La struttura di genere della società, come è stato incisivamente detto<sup>69</sup>, è un meccanismo non *agito da maschi bensì governato da uomini* (cioè da *una* delle traduzioni possibili del maschio nel sociale, che si è costruita come soggetto politico dominante nella definizione dei rapporti di genere); corrispondentemente, non è la mera presenza di soggetti di sesso femminile, bensì la possibilità di azione di *un soggetto politico femminile* che conta nel ridefinire i rapporti di potere e di genere nella società.

*Empowerment* femminile e *mainstreaming* di genere<sup>70</sup> convivono nelle riforme costituzionali del 2001 e del 2003: se il primo impone di rimediare alla perdurante discriminazione delle condizioni di partenza a sfavore delle donne, il secondo richiede una progettualità politica complessa, capace di tenere conto, a partire dalla differenza di genere e attraverso di essa, della straordinaria complessità delle relazioni tra gli individui, di tutte le differenze che producono e riproducono asimmetrie di potere (a partire da quelle che strutturano la condizione femminile in termini di intersezionalità<sup>71</sup>).

Personalmente ritengo che la formula della *rappresentanza politica duale*, vale a dire consapevolmente declinata rispetto al genere, lo rappresenti meglio della nozione di *democrazia paritaria*, che in Italia è stato oggetto di una ricezione fondamentalmente quantitativa<sup>72</sup>.

---

<sup>67</sup> *Problemi attuali cit.*, p. 30.

<sup>68</sup> Vedi sopra nt. 53.

<sup>69</sup> E. VARIKAS, *Una cittadinanza "in quanto donna"? Elementi del dibattito europeo: parità versus uguaglianza*, in *Genere e democrazia*, a cura di F. BIMBI, A. DEL RE, Torino, Rosenberg e Sellier, 1997, p. 245.

<sup>70</sup> Intesi come principio di azione politica rivolto all'attuazione di *politiche di genere*, cioè di azioni indirizzate a rimuovere le differenze di potere instaurate sulle differenze di genere e destinate a riprodurle e perpetuarle.

<sup>71</sup> L'intersecarsi e combinarsi della subordinazione di genere con le altre condizioni di subordinazione è restituita dal concetto di intersezionalità, risalente agli studi di K. CRENSHAW (*Demarginalising the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine*, in *Feminist Theory and Antiracist Policies*. The University of Chicago Legal Forum, 1989, 140) su cui v. C.A. MACKINNON, *Intersectionality as Method: A Note*, in *Signs. Intersectionality: Theorizing Power, Empowering Theory*, Vol. 38, No. 4, 2013, pp. 1019-1030 e da ultimo B. G. BELLO, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, FrancoAngeli, 2020.

<sup>72</sup> Il concetto di *democrazia duale* proposto da B. PEZZINI, *Guardare il diritto con la coscienza del genere: la democrazia paritaria*, in AA.VV., *Regioni: quali Statuti e quali leggi elettorali?* Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003, p. 130, è ripreso da L. CASSETTI, *Le pari opportunità tra i sessi nelle consultazioni elettorali dal costituzionalismo regionale al costituzionalismo statale*, 24 luglio 2003, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), p. 17, e da G. BRUNELLI, *Pari opportunità elettorali e ruolo delle regioni*, in *Diritti sociali tra uniformità e differenziazione. Legislazione e politiche regionali in materia di pari opportunità, previdenza e lavoro dopo la riforma del titolo V*, a cura di B. PEZZINI, Giuffrè, Milano, 2005, p. 68, nt. 43 (che parla di *cittadinanza duale*).

La caratterizzazione di interessi e obiettivi politici con riferimento al genere non può prescindere da una esplicita operazione di approfondimento della *differenza sessuale*, che le donne portano nelle istituzioni rappresentative non solo con il proprio corpo, ma in quanto elaborata per costruire una soggettività politica e per obbligare a riconoscerla: solo nella prospettiva degli interessi e degli obiettivi storicamente minoritari e di minore visibilità si pone il problema di garantire le condizioni del loro emergere, che rendono tanto più incongruo separare “cosa è rappresentato” (come agire per la soddisfazione dell’interesse e per il raggiungimento dell’obiettivo) da “chi” lo rappresenta. Ciò riguarda, in particolar modo, le possibilità di *responsività politica* – vale a dire della sensibilità e la capacità dei/delle rappresentanti di agire in sintonia con le istanze dei rappresentati e delle rappresentate – in situazioni di perdurante squilibrio di genere nella composizione delle sedi del potere decisionale.

L’orizzonte della rappresentanza duale può essere considerato plausibile solo a due condizioni.

La prima riguarda la capacità, nel lungo periodo, di superare ogni visione statica della dualità dei sessi, che li consegnerebbe all’immodificabilità del rapporto di genere, che è invece intrinsecamente mobile, mutevole e aperto: vale a dire di riconoscere che anche il dualismo di genere è una frontiera mobile, o più precisamente *relativamente* mobile<sup>73</sup>.

La seconda riguarda la capacità, altrettanto necessaria e solo apparentemente contraddittoria, di mantenere nel corso dello svolgimento di questo processo, prevedibilmente assai lungo, la salda convinzione che *il genere di chi è rappresentante conta*, nel senso specifico che la cosciente assunzione dell’identità di genere di chi rappresenta connette il versante soggettivo della rappresentanza proprio all’elemento di una differenza sessuale fortemente ancorata alla materialità del corpo: chi rappresenta porta dentro l’attività e la funzione della rappresentanza politica anche il proprio corpo e la materialità delle condizioni dell’esistenza; la consapevolezza che le donne possiedono della centralità del corpo nella loro esperienza può offrire un fondamentale contrappeso al forte processo di astrazione che la rappresentanza politica induce di per sé.

---

<sup>73</sup> Ritengo che l’intrinseca mutevolezza dei costrutti di sesso e genere non possa, tuttavia, ridursi a evanescenza; non si tratta mai di determinanti interamente manipolabili o disponibili, né sul piano individuale, né su quello collettivo, piuttosto di qualificazioni della persona immerse nella sfera di relazioni personali, sociali e giuridiche dalle quali dipendono e si alimentano. La differenza non serve a inserire le persone in categorie precostituite, ma inerisce «*alla mia esistenza e al modo in cui la vivo. In questa luce, essa è incompiutezza, mancata coincidenza tra me e me, è il mio differire da me stessa. Ogni essere umano vive la mancata coincidenza con se stesso e cerca qualcosa d’altro per trovare se stesso ... [e] pensare la differenza di donne e uomini implica assumere il fatto della nascita non come puro dato biologico, ma come elemento di corporeità vivente che qualifica la presenza di ogni essere umano sulla scena del mondo ... il corpo femminile non è semplicemente questione di natura (donna si nasce) o di costruzione sociale (donna si diventa), ma si colloca nell’intersezione di natura e cultura, è un luogo particolarmente delicato di rimessa in discussione dell’antitesi mente-corpo, una soglia di forze naturali e simboliche ... si apre così un processo di donazione di senso autonomo al proprio essere (al proprio corpo, alla propria esperienza, ai propri desideri). Si tratta di una questione etica, politica e esistenziale, che mira a una trasformazione di sé, dei propri orientamenti nel mondo e a un superamento del conformismo sociale*»: così L. BOELLA, *I corpi hanno un sex o un gender?*, paper, Fonte Avellana, 2015, p. 6, in una prospettiva che è stata per me illuminante.



#### 4. L'influenza e l'elaborazione - ricezione del suo pensiero

Nella prospettiva di ricostruire l'elaborazione – ricezione degli studi di Lorenza Carlassare sulla rappresentanza politica, osserverei, innanzitutto, che la traccia della sua influenza è indubbiamente più marcata nello specifico della ricostruzione in chiave anti-discriminatoria delle questioni relative al rapporto tra genere e rappresentanza.

Meno evidente appare, invece, l'influenza sull'altro nodo della rappresentanza politica che le stava altrettanto a cuore, quello delle condizioni di attivazione di un circuito di responsabilità nella rappresentanza, che consentissero di uscire dall'astratto e dall'ideologico nella rappresentazione dei caratteri di universalità e generalità della rappresentanza: basti pensare, da un lato, a quella sorte di "ossessione maggioritaria" che non accenna e spegnersi nei modi in cui la riflessione costituzionalistica accompagna la discussione politica sulle riforme istituzionali, e, dall'altro, a quanto sia avanzata la deriva della personalizzazione di ogni forma di rappresentanza.

Indubbia, per contro, l'influenza della sua ricostruzione dichiaratamente antidiscriminatoria e simmetrica, che si registra, innanzitutto, sull'evoluzione della stessa giurisprudenza costituzionale (negli sviluppi della sent. 49/2003 e poi nella sent. 4/2010, entrambe annotate positivamente da Lorenza Carlassare, che registra la prima come la "fine di un equivoco" e la seconda come "una nuova sconfitta" della linea del governo<sup>74</sup>).

Altrettanta influenza è registrabile negli studi dei costituzionalisti e delle costituzionaliste, che hanno condiviso, nella assoluta maggioranza, la visione antidiscriminatoria, in una ricezione, per così dire, *riduttiva*, assumendo, cioè, la prospettiva antidiscriminatoria come l'unico orizzonte di pensabilità dell'uguaglianza costituzionale di uomini e donne – che viene così ridotta a parità simmetrica, in una visione che ha un portato fatalmente assimilazionistico, incapace di dar conto in positivo del valore della differenza sessuale (della differenza femminile) in quanto tale.

Una ricezione che appare, per altro verso, *tranquillizzante*, perché non richiede di mettere in discussione le categorie giuridiche tradizionali.

Tale concezione antidiscriminatoria ha negli studi di Carlassare, come abbiamo visto, una forte caratteristica di pragmaticità, è orientata dall'uso più efficace del diritto per il conseguimento dell'obiettivo individuato.

In ciò mi arrischerei a dire che Lorenza Carlassare è stata interamente *una donna della sua generazione*, per il modo in cui ha conquistato un percorso di emancipazione, nella coscienza delle possibilità nuove che venivano progressivamente dischiuse dalla pur lenta attuazione della Carta costituzionale e nella legittima soddisfazione della personale capacità di conquistarle<sup>75</sup>; e ha ritenuto che questo percorso fosse replicabile, preoccupandosi, di conseguenza, di rimuovere qualche ostacolo che riteneva risiedere nel *fatto* (nella dimensione

---

<sup>74</sup> V. sopra nota 38.

<sup>75</sup> Come emerge nell'intervista rilasciata a Silvia Truzzi per *il Fatto quotidiano* nel 2017, ripubblicata in *Nel segno di Lorenza Carlassare cit.* Interessante anche come in *Quali soluzioni per l'integrazione cit.*, p. 52, Carlassare non nascondesse una certa distanza dall'attenzione esclusivamente posta ai temi della differenza o specificità sessuale, esprimendo quasi il fastidio, o quantomeno il rammarico, per essere interpellata solo sulla questione della rappresentanza e non altri temi del diritto pubblico altrettanto «*utili alle donne in politica*».

fattuale) delle dinamiche politiche e del contesto socio-culturale, piuttosto che nel *diritto*, nella intrinseca debolezza di costruzioni giuridiche bisognose di un integrale ripensamento (che non sembra apparirle necessario).

E, forse, ancora in quegli anni si poteva legittimamente pensare a un “semplice” ritardo del processo di attuazione delle norme costituzionali<sup>76</sup>, mentre alle generazioni successive è diventato necessario riconoscere anche le contraddizioni *interne alle stesse categorie giuridiche della tradizione* e non è più stato possibile prescindere dall'affrontarla apertamente.

Per converso, nella ricezione più pigra del pensiero di Lorenza Carlassare, resta il rischio, a mio avviso, di non cogliere la *discontinuità paradigmatica* imposta dalla Costituzione repubblicana con il riconoscimento dell'autonomia del soggetto politico femminile<sup>77</sup>, rimanendo impantanati, da un lato, nel gioco della simmetria e, dall'altro, della frantumazione delle identità autoreferenziali che si celano indistintamente e confusamente nel nuovo neutro indistinto.

Quello che continua a mancare, in una ricezione che non riesce a vedere le complessità del ragionamento di Lorenza Carlassare – quelle che emergono anche attraverso la critica di alcuni snodi del suo pensiero –, è una riflessione sulla *ratio* della presenza delle donne (diversa dalla pur legittima ambizione personale), sul contenuto politico eventualmente veicolato e veicolabile dalla loro presenza, sul quale si tornerà nelle conclusioni<sup>78</sup>.

In ogni caso, oggi – a trent'anni di distanza dall'ingresso delle quote nella legislazione<sup>79</sup> e dalla loro immediata bocciatura da parte della Corte costituzionale (sent. 422/1995) e comunque a venti dalla legittimazione di misure legislative di pari opportunità in termini di simmetria e blandamente (simbolicamente) antidiscriminatori (sent. 49/2003) – ad avere particolare interesse può essere il confronto con quella dottrina costituzionale e con quelle generazioni di costituzionaliste più lontane dalle stagioni in cui si è sviluppato il pensiero di Lorenza Carlassare, per cui prendo a riferimento una riflessione intitolata “*Libertà politica delle donne e dilemmi della rappresentanza parlamentare*” di Alessandra Di Martino (2022)<sup>80</sup>.

Gli interrogativi che hanno percorso gli otto anni tra la 422/1995 e la 49/2003 appaiono tutti focalizzati sulla *possibilità di presenza*<sup>81</sup>, che della rappresentanza politica vede quasi solo la posizione istituzionale, l'oggetto, il bene, la risorsa da raggiungere, e finisce per trascurare la continuità e la responsabilità della rappresentanza, la complessità della relazione tra

---

<sup>76</sup> *La rappresentanza femminile cit.*, p. 82.

<sup>77</sup> B. PEZZINI, *Il cambio di paradigma: le deputate comuniste alla Costituente*, in *Democrazia e diritto*, 2/2021, p.77.

<sup>78</sup> Significativa in proposito come nell'intervista del 2017 citata sopra Carlassare dichiarasse: «*sono molto delusa: l'ingresso delle donne non ha cambiato nulla, mentre io lo speravo*».

<sup>79</sup> Leggi 81/1993 per le elezioni locali e 277/1993 per la Camera dei deputati.

<sup>80</sup> Nel volume *Generazioni dei diritti fondamentali e soggettività femminile*, a cura di A. DI MARTINO, E. OLIVITO, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022.

<sup>81</sup> Come puntualmente osserva A. DI MARTINO, *Libertà politica delle donne cit.*, p. 218, dal punto di vista teorico, le politiche della presenza sono riconducibili agli studi di Anne Phillips, che individua una politica della presenza a integrazione della politica delle idee, che garantisce la visibilità dell'esperienza comune condivisa a partire dalla quale contestare concezioni e pratiche dominanti, e di Iris Marion Young, che intende la rappresentanza di gruppo, auto-organizzata delle donne, non come gruppo essenzializzante, ma come collettività seriale (*serie* come concetto sartriano, cioè come aggregazione di soggetti appartenenti a una comunità aperta i/le cui componenti sono legati da una corrispondenza flessibile di orientamenti e azioni, non da caratteri fissi); il riferimento a questi studi è, però, debole o del tutto assente nella dottrina costituzionalistica italiana, che per lo più resta esclusivamente sul proprio terreno disciplinare.

rappresentante e società da rappresentare (e, in realtà, la declinazione del rapporto tra genere e rappresentanza in termini di mera presenza rimane il segno prevalente anche delle stagioni più recenti)

Svanisce il legame tra la costruzione dell'investitura alla carica e l'esercizio della carica, scompare ogni orizzonte di responsabilità derivante dalla legittimazione; ed è vero che questo avviene in generale per la rappresentanza politica, sempre più interessata da fenomeni di personalizzazione, ma interessa qui segnalarlo in particolare per la dimensione di genere, che sembra emergere solo nelle condizioni (o meglio, pre-condizioni) dell'investitura: e non si può evitare di rilevare quanto l'enfasi sull'investitura, già di per sé, tradisca il pensiero di Lorenza Carlassare.

Il sesso che rileva nelle regole sulle candidature – che costituiscono una delle fasi di selezione dei/delle rappresentanti – viene riconsegnato all'irrilevanza nelle fasi successive; ciò che conta – i due sessi – nel momento in cui si configura una offerta all'elettorato, non sembra più avere alcun autonomo rilievo una volta che il voto è stato espresso legittimando il/la rappresentante: l'offerta politica è strutturata secondo linee programmatiche in cui sono solo eventuali la presenza e il rilievo della *questione di genere* (e quindi il riconoscimento della sua fondamentale e intrinseca *qualità politica*).

Come già avvertito, il pensiero di Lorenza Carlassare è decisamente più complesso su questi temi; se leggiamo unitariamente le sue riflessioni di carattere generale sulle forme rappresentative e quelle specificamente dedicate alla rappresentanza femminile, l'attenzione alla responsabilità della rappresentanza e alla permanenza/continuità della rappresentanza non possono dirsi ignorati, anzi, al contrario, sono fortemente presenti.

In realtà, l'interrogativo di fondo, l'approccio più interessante, resta quello che riguarda il rapporto tra donne e politica, per come si riflette sulla rappresentanza (non solo per come lo interrogano le scienze della politica, ma anche per come ristrutturata le categorie giuridiche).

E in questa prospettiva – all'interno di una ricerca a più voci tutta orientata a porre *esplicitamente* il rapporto tra (generazioni dei) diritti fondamentali e soggettività femminile di cui, nelle pratiche correnti del diritto costituzionale manca una problematizzazione adeguata e, spesso, persino di una consapevolezza elementare – si muove la riflessione di Di Martino richiamata in precedenza, che interroga la rappresentanza politica nella dialettica con la libertà femminile attraverso la prospettiva comparata delle esperienze francese, tedesca e italiana, e che bene ne mette in rilievo i rapporti con le rispettive tradizioni culturali e politiche, facendo emergere il carattere fortemente segnato dalla specificità delle contingenze – di fasi e di equilibri sociali e politici, di lotte per il potere e delle forme che esse assumono – un elemento che anche Carlassare teneva costantemente a sottolineare.

Con questo offre, in particolare, un contributo interessante a ricostruire alcuni tratti che segnano le caratteristiche della riflessione della dottrina italiana; pur approdando a una politica della presenza, non è, come già avvertito, tanto l'influenza del pensiero anglosassone di Phillips e Marion Young a fornire i riferimenti e ad alimentare il pensiero e le pratiche politiche italiane, quanto piuttosto l'esperienza francese della *parité*<sup>82</sup>: dal punto di vista delle pratiche,

---

<sup>82</sup> Gli studi di Carlassare lo mettono bene in luce: v. *L'integrazione della rappresentanza cit.*, p. 28 sg.

si guarda a come la Francia avesse superato l'ostacolo della prima pronuncia negativa del *Conseil Constitutionnel* con una modifica costituzionale testuale e si propone un'analogia iniziativa di riforma (riforma che anche Lorenza Carlassare finisce per riconoscere come utile, anche se non necessaria<sup>83</sup>); dal punto di vista dei riferimenti dottrinali, si importano i dogmi della tradizione repubblicana francese, in particolare la certa visione rigida dell'uguaglianza formale come unico riferimento in materia di diritti elettorali, che esclude qualsiasi dialettica con la dimensione sostanziale dell'uguaglianza.

L'unità base della comunità politica resta l'individuo astratto che, anche quando viene codificato attraverso la componente sessuale, introduce l'elemento del dualismo dei sessi come un dato essenzialmente e riduttivamente biologico e statistico; altrettanto astratto resta il riferimento al rapporto della rappresentanza politica con la sovranità, che non può che rimanere formalisticamente incarnata in una "nazione" astratta e universale, che donne e uomini rappresentano come un tutto che si vuole depurato tanto da ogni materialità della sessuazione, quanto da ogni suo valore simbolico.

Anche se, contro ogni "de-simbolizzazione"<sup>84</sup>, la differenza sessuale, come dato e costruito sociale da significare in termini di rapporti di genere, finisce inevitabilmente per riemergere, con un valore simbolico che eccede il mero rispecchiamento statistico e riconosce nella *parité* un termine paradossale, che vuole conquistare l'universale a partire dalla differenza umana primaria, quella sessuale<sup>85</sup>.

Ma il successo del termine "parità" – e della sua ricezione italiana – risiede forse proprio in questa ambiguità, che consente di riferirsi tanto all'obiettivo, quanto allo strumento per raggiungerlo, e che veicola, e lo fa contemporaneamente, sia l'idea di collaborazione, condivisione e complementarità tra i due sessi (una visione non conflittuale, depoliticizzata dei rapporti di genere), sia di una dualità irriducibile.

Un dato forse ulteriormente peculiare dell'esperienza italiana – che la riflessione di Di Martino aiuta a cogliere e che ha contribuito a influenzare negativamente l'elaborazione di un pensiero costituzionale sulla rappresentanza politica capace di cogliere la sfida della cittadinanza e dell'autonomia *femminile* – si rintraccia nella presenza di un *femminismo del simbolico* e un *pensiero della differenza* forte e compiuto, in termini filosofici e come radicamento politico,

---

<sup>83</sup> Negativa invece la considera L. GIANFORMAGGIO, *La promozione della parità di accesso alle cariche elettive*, in *La parità dei sessi nella rappresentanza politica cit.*, p. 78; alle cui obiezioni personalmente aggiungo che le riforme hanno anche contribuito a spegnere le critiche nei confronti della sent. 422/1995, non più così necessarie nel momento in cui bastavano le riforme a consentire di riaprire – ma quanto timidamente! – il discorso. Andrebbe altresì considerato che il *Conseil Constitutionnel* in Francia ha originariamente deciso rilevando che non potessero essere imposti limiti non espressamente previsti al diritto di elettorato passivo, riconoscendo successivamente, una volta che tali limiti sono stati esplicitamente introdotti, la legittimità. Invece, come Carlassare non manca di sottolineare, nella Costituzione italiana il riferimento esplicito al sesso è originariamente presente nell'art. 51.

<sup>84</sup> Di de-simbolizzazione parla J. SCOTT, in *Parité! Sexual Equality and the Crisis of French Universalism*, Chicago-London, 2005, p. 150, n. 12, 182, che interroga la campagna per la parità in Francia nel più ampio contesto della politica francese della fine del XX secolo e, più in generale, delle sfide delle democrazie occidentali e, in particolare, della crisi del concetto e della pratica della rappresentanza politica.

<sup>85</sup> A. DI MARTINO, *Libertà politica delle donne cit.*, p. 231.

capace di agire e di orientare politicamente restando fuori dalle istituzioni, per quanto in colloquio con queste<sup>86</sup>.

Si tratta, infatti, di un orientamento che non ha solo evidenziato i limiti della strategia emancipativa e del suo modello di uguaglianza assimilazionista, ma che ha sottoposto la rappresentanza politica a una critica radicale, rivolgendosi piuttosto alla costruzione di spazi di indipendenza simbolica altri dalla legge<sup>87</sup> e alla pratica di relazioni di mediazione in cui l'auto-rità femminile si manifestasse in modo interamente nuovo<sup>88</sup>.

Questa distanza si è ulteriormente approfondita, sino all'incolumabilità, quando la sperimentazione degli effetti delle "quote femminili" introdotte dalla legislazione del 1993 come azione positiva di riequilibrio della presenza delle donne nelle istituzioni rappresentative – che costituivano la *novità* degli anni '90 – è stata bloccata da una netta chiusura della giurisprudenza costituzionale; sulla quale la maggioranza della dottrina costituzionalistica si è, infatti, pigramente attestata sulle posizioni della Corte costituzionale<sup>89</sup>, limitandosi ad assecondarne i successivi cauti ripensamenti – ma la cautela della Corte dipende, da una lato, dalle occasioni che le vengono fornite e, dall'altro, dalla diplomatica costruzione di una continuità che talvolta davvero dissimula veri e propri *revirement* – senza cimentarsi in quella critica che avrebbe forse permesso un diverso maturare anche delle condizioni per la decisione politica.

E qui l'osservazione riguarda anche il ruolo giocato da Lorenza Carlassare, nel senso evidenziato sopra, e soprattutto da una ricezione sbrigativa del suo più articolato pensiero – capace di complessità ulteriori rispetto al piano tattico e difensivo del perseguimento dell'obiettivo.

Quando il tema delle quote ha fatto ingresso nella legislazione<sup>90</sup>, erano probabilmente presenti condizioni politiche che avrebbero consentito di sperimentare, entro le istituzioni rappresentative, la contaminazione positiva di pratiche di costruzione di rapporto politico diverse da quelle consolidate e fossilizzate nei partiti tradizionali: ciò secondo una prospettiva sostenuta soprattutto da una parte della componente femminile della rappresentanza parlamentare

---

<sup>86</sup> Penso alle pratiche parallele sulla salute delle donne, in tema di salute riproduttiva, negli anni di elaborazione e prima attuazione delle riforme del Servizio Sanitario Nazionale, delle leggi sui consultori e sull'aborto; ma penso anche all'esperienza pluriennale di discussione sulla legge sulla violenza sessuale: B. PEZZINI, *Il diritto e il genere della violenza: dal Codice Rocco al codice rosso (passando per la Convenzione di Istanbul)*, in *La violenza di genere dal Codice Rocco al codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 6.

<sup>87</sup> L. CIGARINI, *Sopra la legge*, in *Politica del desiderio e altri scritti*, Orthotes Editrice, Nocera Inferiore, 2022, p. 149; illuminante, della stessa A., anche la metafora della fetta di una torta avvelenata cui preferire una nuova ricetta di torta.

<sup>88</sup> Dice I. DOMINIJANNI, *Il desiderio di politica*, p. 351, in L. CIGARINI, *Politica del desiderio cit.*, che il paradosso dell'estraneità femminile alla storia di queste parole legittima il loro utilizzo contro-paradossale nell'orizzonte della libertà femminile.

<sup>89</sup> Non tutta, per la verità, qualche voce pur consonante con gli esiti ne ha argomentato più finemente le ragioni – penso in particolare a G. BRUNELLI, *Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa dell'illegittimità consequenziale) in due recenti pronunce costituzionali*, in *Giur. cost.* 1996, p. 3272 – così come non è mancata qualche voce critica – come U. DE SIERVO, *La mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 3268; A. PIZZORUSSO, E. ROSSI, *Le azioni positive in materia elettorale in Italia*, in *Donne in quota. È giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?* a cura di B. Beccalli, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 169.

<sup>90</sup> Si veda *C'era una volta la Carta delle donne. Il PCI, il femminismo e la crisi della politica*, a cura di L. PAOLOZZI, A. LEISS, Roma, 2017; M.L. BOCCIA, *Femministe e comuniste*, in *Critica marxista*, 1-2, 2021, p. 115; B. PEZZINI, *Il cambio di paradigma cit.*; A. Di Martino, *Libertà politica cit.*, p. 266.

del Partito comunista, che si era messa in colloquio con domande assai radicali di riconfigurazione dei canali della rappresentanza presenti nel movimento femminista, ipotizzando nell'«affidamento» tra donne (legame di riconoscimento del principio del materno) la possibilità di agire in forme nuove la rappresentanza politica. Una pratica che avrebbe consentito di sperimentare, portandoli nella dimensione istituzionale attraverso la formula delle quote femminili imposte alle liste elettorali, modelli di relazione politica che nascevano e circolavano nella spontaneità delle pratiche di movimento: il genere condiviso tra rappresentante e rappresentata avrebbe «contato», acquistando un rilievo specifico nella costruzione della *componente relazionale e responsiva* della rappresentanza, lungo tutto l'arco della durata del mandato, nonché dando linfa alla dimensione dei *contenuti* della rappresentanza, senza per questo stravolgere il senso della rappresentanza politica nella *democrazia pluralista* – che, anzi, avrebbe forse potuto essere rivitalizzato e arricchito della coerenza con una piena consapevolezza della dimensione di genere dell'esperienza umana (una coerenza imprescindibile, se è vero che l'autonomia politica delle donne sta *costitutivamente nell'origine* della Costituzione repubblicana, qualificando un mutamento paradigmatico decisivo rispetto alla tradizione dell'universale maschile e del contratto sessuale<sup>91</sup>).

Certo non voglio ignorare o sottovalutare che parte della diffidenza verso le quote elettorali e verso qualsiasi declinazione forte della differenza sessuale, capace di mettere in discussione le categorie tradizionali, era fondata proprio sul rifiuto di qualsiasi contaminazione *di genere* delle forme astratte della rappresentanza<sup>92</sup>, che – a mio parere, invece – avrebbe potuto integrare la rappresentanza politica non diversamente da come i partiti l'avevano integrata rendendo possibile la democrazia pluralista<sup>93</sup>; o meglio, in forme differenti, ma nella stessa direzione in cui i partiti sembravano, già negli anni '90, avere smarrito la propria funzione: nei termini di una integrazione dei contenuti e del metodo della rappresentanza capace di garantirne la democraticità.

Non è possibile ipotizzare oggi se tali esperienze sarebbero state capaci di introdurre elementi di contrasto alla deriva di allontanamento e di estraniamento dalle istituzioni di parti significative della cittadinanza attiva, già in atto in quei primi anni '90 e proseguita inesorabilmente nei successivi decenni.

Si può, invece, deplorare un'occasione perduta e continuare riflettere su quella stagione non illudendosi di poterla replicare oggi, bensì per recuperarne il significato più profondo: che consiste nella capacità di innovare lasciando spazio a dimensioni di libertà dei soggetti politici nel costruire e nell'agire rapporti di rappresentanza; riconoscendo, in linea generale, l'esigenza di garanzia della libertà dei soggetti nel costruirsi politicamente, che non è

---

<sup>91</sup> Come personalmente ho cercato di dimostrare: B. PEZZINI, *La qualità fondativa e fondante della cittadinanza politica femminile e dell'antifascismo: tra mitologia e attualità*, in *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, a cura di F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI, FrancoAngeli, Milano, 2018, p. 335.

<sup>92</sup> In particolare R. TOSI, *Le "quote", o dell'eguaglianza apparente*, in *La parità dei sessi cit.*, p. 105.

<sup>93</sup> Lorenza Carlassare avverte in più occasioni che il principio di democrazia pluralista è *costitutivo* e richiama l'attenzione sulle trasformazioni da tale principio imposte al concetto liberale di rappresentanza politica, così come sulle resistenze della dottrina a riconoscerle; l'art. 67 assicura che la rappresentanza politica viva come funzione «politica generale»: ogni parlamentare rappresenta la Nazione attraverso l'esercizio del libero mandato, senza essere giuridicamente vincolato da interessi o gruppi di appartenenza, ma in una relazione di responsabilità e di responsabilità verso l'insieme degli elettori che è chiamato a rappresentare.

pensabile solo nelle forme note e consolidate dei partiti, inevitabilmente esposte, nel tempo, alla degenerazione auto-referenziale, e, in particolare, riconoscendo l'esigenza del "soggetto impreveduto"<sup>94</sup> di trovare le forme della propria libertà.

Certo è che la ripresa del tema – nella forma di una (inesorabilmente) tardiva attuazione delle misure antidiscriminatorie in materia di rappresentanza – appare, al contrario, del tutto dimentica di quel potenziale.

Il rapporto tra genere e rappresentanza continua, come si è già osservato, a essere declinato in termini quantitativi e di (mera) presenza; lo possiamo chiaramente osservare, da un lato, nella vicenda dell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 120 Cost., usato per la prima volta nel 2020 per imporre alla legge elettorale della regione Puglia la doppia preferenza di genere e, dall'altro, anche nella giurisprudenza costituzionale recente (sent. 62/2022).

Quella adottata dal d.l. 86/2020, convertito nella l. 98/2020<sup>95</sup>, è una misura minimale («due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro»), con debole incidenza sulla composizione di genere del consiglio regionale; formulata in termini bidirezionali, come la norma di cui è lamentato il mancato rispetto (art. 4 lett. c-bis della l. 165/2004, di attuazione dell'art. 122 Cost., nella formulazione introdotta dalla l. 20/2016), attribuisce al genere delle/dei rappresentanti un rilievo, per quanto solo eventuale, qualora l'elettore si avvalga doppia preferenza, e si colloca nel quadro di una legislazione in cui sono previste quote di genere non inferiori al 40% nelle liste, il cui mancato rispetto comporta riduzione dei rimborsi elettorali.

La proporzionalità e l'appropriatezza del bilanciamento, tra i vincoli alla libertà di scelta dell'elettore e alla libertà di organizzazione politica di partiti e movimenti che partecipano alla competizione elettorale e gli obiettivi di riequilibrio di genere perseguiti<sup>96</sup>, possono essere misurate solo approfondendo gli obiettivi dell'intervento sostitutivo in termini di pari opportunità di genere, dal momento che la formulazione bidirezionale veicola un'idea di pari opportunità di genere compatibile sia con una visione paritaria e simmetrica astrattamente neutralizzante, sia con una configurazione *duale* della rappresentanza<sup>97</sup>.

La doppia preferenza di genere appare adottata in base al presupposto di una condizione di squilibrio che discriminerebbe le donne, ostacolandone l'accesso alle cariche elettive,

---

<sup>94</sup> Il "Soggetto impreveduto" appare negli scritti di Carla Lonzi: V. M. L. BOCCIA, *L'io in rivolta. Vissuto e pensiero di Carla Lonzi*, Milano, La Tartaruga, 1991; G. ZAPPERI, *Il tempo del femminismo. Soggettività e storia in Carla Lonzi*, in *Studi culturali, Rivista quadrimestrale*, 1/2015, p. 63; P. RUDAN, *Omologazione, differenza, rivolta. Carla Lonzi e l'impreveduto dell'ordine patriarcale*, in *Scienza & Politica*, Quad. n. 8, 2020, p. 261.

<sup>95</sup> V. B. PEZZINI, *Una topografia di genere nella stagione dell'emergenza*, in *Effetto Covid. Donne: la doppia discriminazione*, a cura di E. CATELANI, M. D'AMICO, Bologna, Mulino, 2021, p. 192 sg.; F. CORVAJA, *Preferenza di genere e sostituzione legislativa della regione Puglia: il fine giustifica il mezzo?* in *Quad. cost.*, 3/2020, p. 609.

<sup>96</sup> Tralasciando in questa sede la necessità di valutare anche il bilanciamento tra la compressione dell'autonomia regionale e gli obiettivi perseguiti facendo ricorso al potere sostitutivo: M. DI FOLCO, *Profili problematici dell'intervento sostitutivo del governo nei confronti della regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 3/2020, p. 1191.

<sup>97</sup> B. PEZZINI, *Tra uguaglianza e differenza: il ruolo della Corte costituzionale nella costruzione del genere*, in AA.VV., *Per i sessanta anni della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 78.

secondo un approccio consonante con la sentenza costituzionale 4/2010<sup>98</sup>; a differenza di altre norme<sup>99</sup>, però, manca nell'enunciato normativo qualsiasi richiamo, anche indiretto, tramite la temporaneità della misura, alla sotto-rappresentazione. Il sesso dei candidati a favore dei quali si può esprimere una preferenza è rilevante come elemento di per sé irrinunciabile nella definizione (delle condizioni di accesso) della rappresentanza politica, cui impone un vincolo permanente di risultato, giustificato in termini di equilibrio nella composizione di genere. La norma – nei limiti quantitativi previsti e nella sola fase delle candidature / condizioni di accesso all'elettorato passivo – impone *un assetto permanentemente duale* destinato a riflettersi sulla struttura della rappresentanza; ma, per quanto la giurisprudenza costituzionale abbia già legittimato la prospettiva duale<sup>100</sup>, l'ha fatto nell'ambito specifico della composizione degli uffici giudiziari, mentre l'affermazione di una qualità imprescindibile della rappresentanza politica fondata sul genere pretenderebbe una più esplicita e consapevole revisione della concezione teorica e della pratica stessa della rappresentanza, a partire dagli impliciti che mettono in relazione l'iscrizione sessuale e la dimensione di genere senza poter dare per scontato il rapporto tra sesso e genere. E, nel farlo, non si potrebbero trascurare le implicazioni di un dibattito fortemente divisivo e comunque di grande complessità, che restituisce tutta la difficoltà di tradurre in termini normativi il rapporto sesso-genere.

D'altra parte, nella legislazione e nella dottrina la preferenza per le quote *di genere* sembra ancora collegarsi alla bi-direzionalità del loro funzionamento, che bilancia la presenza di uomini e donne secondo una visione statistica e simmetrica, neutralizzando il genere senza che sia necessario considerare le rispettive possibilità o l'effettivo potenziale sociale dei due sessi, come invece richiedono le *quote femminili* che, essendo fondate sul presupposto della sotto-rappresentazione del genere femminile, implicano anche il riconoscimento della condizione di subordinazione di genere. La reale distanza tra le due tipologie di quote emerge figurando la possibilità che il sesso femminile cessi di essere numericamente inferiore: mentre le quote femminili, venuto meno il presupposto, perdono il fondamento implicito della loro ragionevolezza, le quote di genere garantiscono automaticamente in via preventiva il sesso maschile dal rischio di sotto-rappresentazione (senza peraltro interrogare il dato numerico in termini di potenzialità sociali).

Ignorandone gli aspetti più problematici, anche la ritrovata sensibilità al tema delle quote appare tardiva e sbilanciata.

---

<sup>98</sup> «Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. *Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive*, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale» (enfasi ns.).

<sup>99</sup> Si veda il testo originario della lett. c-bis della l. 165/2004 introdotto dall'art. 3, l. 215/2012.

<sup>100</sup> Si veda l'ordinanza 172/2001, che ha escluso l'illegittimità della norma che impone che i due componenti non togati del tribunale dei minori siano di sesso diverso, riconoscendo che la presenza di entrambi i sessi è in funzione del «peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza».



È tardiva perché la reazione del sistema, oltre trent'anni fa, all'ingresso delle quote nella legislazione<sup>101</sup>, ridimensionando la questione del *gender regime* alla sola dimensione anti-discriminatoria (e l'influenza in ciò di Lorenza Carlassare è stata rilevante, andando probabilmente oltre la sua stessa configurazione), ha disperso ogni traccia del tentativo di sperimentare nelle istituzioni rappresentative la contaminazione positiva di pratiche di costruzione di rapporto politico diverse da quelle consolidate e fossilizzate nei partiti tradizionali.

Ed è sbilanciata perché, concentrata sul genere delle/dei rappresentanti, guarda – nel contesto più ampio di un processo generalizzato di spostamento dell'attenzione a «*chi*» rappresenta a scapito di «*che cosa*» viene rappresentato – a un solo lato del rapporto, ignorandone l'altro.

Invece, che il conflitto di genere possa emergere e *come* possa emergere interessa altrettanto di *chi* lo può rappresentare.

Il genere *dal lato della rappresentante*, introducendo la materialità dei corpi, non è irrilevante: nel senso che impone la visibilità di un elemento centrale e cruciale della differenza di genere, sacrificato dalle costruzioni astratte di categorie giuridiche marcate dal contratto sessuale nel cui contesto sono nate, che si pretendono universali, anche se sono in realtà segnate dall'esclusione del genere femminile, e hanno costruito un universale maschile che lascia al femminile il solo orizzonte assimilazionista.

Tuttavia, per quanto la corporeità materiale possa offrire, in quanto tale, un interessante contrappeso alle astrazioni dei costrutti della rappresentanza politica, mi sembra che il genere conti altrettanto, se non di più, *dal lato delle/dei rappresentate/i*, nella possibilità di emergere, di essere visto per come è presente nel corpo sociale rappresentato; che conti, cioè, soprattutto, la capacità delle e dei rappresentanti di elaborare come materia politica le differenze di genere, di vedere e rendere visibili le contraddizioni di genere e di trattarle come linee di conflitto presenti nella società che, nell'esercizio della rappresentanza, devono saper comporre: non solo alla pari di tutti gli altri conflitti sociali rilevanti, che devono innanzitutto trovare *espressione politica* per poi trovare *soluzione politica*, ma anche in modo peculiare, per la loro assoluta trasversalità e per il portato originario della contraddizione uomo - donna<sup>102</sup>.

Se gli indirizzi legislativi in tema di genere e rappresentanza deludono, neppure la giurisprudenza costituzionale appare molto più significativa nella sentenza 62/2022, che aggiunge solo un piccolo ulteriore tassello in termini di effettività alle norme in materia di pari opportunità elettorali, rilevando un nucleo essenziale del principio di pari opportunità elettorali sottratto alla discrezionalità del legislatore. Il rapporto tra genere e rappresentanza resta consegnato a un contesto di parità astrattamente simmetrica, che riproduce tutte le ambiguità già rilevate, senza provare a sciogliere.

La questione affrontata dalla sentenza interroga la garanzia di effettività, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, della norma che impone che nelle liste di candidati

---

<sup>101</sup> Vedi sopra alla nota 90.

<sup>102</sup> Qui c'è tutto lo spazio per l'attenzione al *pensiero della differenza* (o *femminismo del simbolico*) che soprattutto le riflessioni di S. Niccolai hanno saputo imporre alla dottrina costituzionalistica: si tratta di comporre i conflitti di genere non in una astratta simmetria e neppure nella irrilevanza della dimensione naturale e biologica della differenza, ma creando lo spazio perché sia agita una dimensione di libertà femminile che in quanto tale offre spazi universali (per tutte e per tutti).

per i consigli comunali sia assicurata la presenza di entrambi i sessi (art. 71, co. 3 bis, TUEL), dal momento che non sono previste conseguenze in caso di violazione (e, più specificamente, che non è disposta l'esclusione di una lista monogenere: il giudice *a quo* si fa carico così di prospettare alla Corte costituzionale la norma atta a colmare la lacuna riscontrata).

Il giudice *a quo* lamenta la violazione del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, II), delle pari opportunità elettorali (art. 51, I) e la discriminazione per ragioni di sesso (art. 117, I in relazione all'art. 14 CEDU): l'assenza di meccanismi sanzionatori neutralizzerebbe l'efficacia del provvedimento, realizzando una duplice discriminazione, sia tra comuni di differenti dimensioni (solo quelli inferiori a 5.000 abitanti restando esclusi da qualsivoglia sanzione in caso di inosservanza), sia tra genere femminile e maschile ("storicamente più rappresentato").

Non si possono non cogliere, nella prospettazione della questione, almeno due elementi della perdurante ambiguità del discorso sul rapporto tra genere e rappresentanza: il primo riguarda l'imprecisione *semantica* della tecnica legislativa, dal momento che disposizione in oggetto, per affermare che entrambi i sessi devono essere presenti nelle liste, fa testualmente riferimento alla "rappresentanza" di entrambi i sessi, con un uso della parola potenzialmente ambiguo in un contesto diretto a configurare, tramite l'elezione, la "rappresentanza" politica; il secondo riguarda il momento dell'applicazione da parte del giudice *a quo*, che intende la norma formulata in termini neutri – e volutamente *gender blind* proprio per tutte le ragioni ampiamente esposte da Lorenza Carlassare – alla luce del presupposto di una necessità di riequilibrio *a favore del genere femminile*.

Le incertezze e ambiguità lessicali, che sembrano rivelare altrettanta approssimazione nella ricostruzione teorica, sono anche della sentenza 62/2022: la pronuncia usa l'espressione "riequilibrio della *rappresentanza di genere*" (CID 6.3), che impropriamente riferisce la qualificazione *di genere* alla rappresentanza, anziché attribuirla al riequilibrio<sup>103</sup>. La norma sulle pari opportunità elettorali considerata nello specifico dalla pronuncia<sup>104</sup> non costruisce, infatti, alcuna forma di rappresentanza "*di genere*", né in quanto caratterizzata da un contenuto di genere del rapporto rappresentativo, né per una corrispondenza in termini di sesso-genere tra rappresentanti e rappresentate/i; si limita agli squilibri nelle procedure di selezione della rappresentanza politica comunale (fase preliminare del procedimento elettorale)<sup>105</sup>, imponendo alle liste di candidati il vincolo minimale della presenza di entrambi i sessi – condizione che può essere soddisfatta anche dalla presenza di un/a solo/a candidato/a di sesso differente dagli altri<sup>106</sup>.

Che i vincoli al sistema delle candidature, in funzione strumentale rispetto all'effettività dell'accesso alle cariche, siano stati pensati a partire dalla rilevazione di un persistente e significativo squilibrio nella composizione della rappresentanza *in sfavore delle donne*, resta

---

<sup>103</sup> Sarebbe, infatti, più appropriato riferirsi alle finalità di "*riequilibrio di genere*" della rappresentanza.

<sup>104</sup> Art. 71, co. 3 bis, TUEL, che, in tutti i comuni, a prescindere dalle dimensioni, assicura nelle liste dei candidati la rappresentanza di entrambi i sessi.

<sup>105</sup> Analogamente all'ormai ampio ventaglio di norme di pari opportunità elettorali relative a tutte le sedi della rappresentanza politica.

<sup>106</sup> Al crescere delle dimensioni dei comuni corrisponde un incremento anche dei vincoli: la sent. 62 ricostruisce meticolosamente il quadro normativo (CID 2) e la sua complessa interpretazione (CID 3).

solo un implicito delle norme in questione<sup>107</sup>, formulate in modo bi-direzionale, simmetrico, quale che sia il sesso che risulta sotto-rappresentato o escluso dalle liste, senza considerare se lo squilibrio storicamente registrato e persistente in danno della componente femminile possa considerarsi davvero *equivalente* a un eventuale futuro squilibrio in danno della componente maschile e se, di conseguenza, avendo una medesima *ratio*, sia ragionevolmente da trattare nello stesso modo: solo il primo, infatti, rileva non solo come un prodotto della costruzione di genere patriarcale<sup>108</sup>, ma anche come un meccanismo della sua riproduzione, da disinnescare. L'automatica correzione di qualsiasi squilibrio di genere, come prevista dalle norme prefigura stabilmente un assetto (almeno tendenzialmente) *duale*, che risponde alla necessità di garantire una (almeno minima) misura di compresenza di entrambi i sessi, rendendo il sesso tutt'altro che irrilevante nei processi di configurazione e selezione della rappresentanza: la diversità di sesso nell'insieme delle candidature diviene, anzi, una condizione necessaria (in base a una determinata quota o almeno come divieto di liste mono-genere).

Quanto al modo in cui la Corte costituzionale interpreta la questione di genere attraverso il parametro rappresentato dall'art. 51 Cost., la sentenza afferma chiaramente un vero e proprio obbligo costituzionale di *promozione* mediante appositi provvedimenti delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (5 CID), individuandone un *nucleo essenziale* nella misura del divieto di liste interamente mono-genere (CID 6.2): l'imposizione a tutti i comuni, anche i più piccoli, dell'obbligo di presenza di candidati di entrambi i sessi opera come «*sia pur minima, misura di garanzia delle pari opportunità di accesso alle cariche*». Anche una discrezionalità particolarmente ampia, qual è quella in materia elettorale – in cui «*si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa*» – deve confrontarsi con il «*disegno costituzionale di un'effettiva parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*» che, pur implicando a sua volta spazi di discrezionalità<sup>109</sup>, delinea il confine di un contenuto non sacrificabile: l'ipotesi di liste mono-genere identifica una vera e propria *opzione zero*, che ridurrebbe la norma vincolante a mero auspicio. Accertata la violazione del nucleo essenziale del principio costituzionale di pari opportunità elettorali, la Corte individua anche i mezzi per approntare direttamente una soluzione rispettosa dei canoni di non

---

<sup>107</sup> Tutte le norme in materia elettorale sono formulate come quote di genere dopo la sent. 422/1995 – che peraltro aveva riletto come quote *femminili* anche quote in realtà *di genere*, osservando in base ai lavori preparatori «*che la disposizione che impone una riserva di quota in ragione del sesso dei candidati, seppure formulata in modo per così dire "neutro", nei confronti sia degli uomini che delle donne, è stata proposta e votata (dopo ampio e contrastato dibattito) con la dichiarata finalità di assicurare alle donne una riserva di posti nelle liste dei candidati, al fine di favorire le condizioni per un riequilibrio della rappresentanza dei sessi nelle assemblee comunali*» (CID 5): Lorenza Carlassare sul punto si è espressa chiaramente, rilevando criticamente la forzatura interpretativa della Corte costituzionale – motivata dall'obiettivo di assicurare l'estensione degli effetti dell'illegittimità anche alle norme della legge elettorale della Camera, estranee all'oggetto originario della questione – e suggerendo, nel contempo, che un finalizzazione in termini di parità strettamente simmetrica fosse resa esplicita nell'approvazione di una nuova legge paritaria: v. *La rappresentanza femminile cit.*, p. 89.

<sup>108</sup> Il riferimento al sistema patriarcale va qui inteso in senso lato come il sistema della costruzione della subordinazione femminile, restando consapevoli della complessità del riferimento – su cui v. in particolare da ultimo O. GIOLO, *Il patriarcato adattivo e la soggettività politica delle donne*, in *La soggettività politica delle donne. Proposte per un lessico critico*, a cura di O. GIOLO, L. RE, Aracne, Roma, 214, p. 203.

<sup>109</sup> Sia per quanto riguarda la declinazione degli strumenti (divieto di liste mono-genere; quote; garanzie nelle preferenze), sia per le prescrizioni a presidio dell'effettività (esclusioni, nullità; invalidità delle preferenze non rispettose; sanzioni pecuniarie) (CID 6.1)

manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalità il cui perseguimento è obbligatorio, riconoscendo nella soluzione indicata dal rimettente – che estende al caso di specie l'esclusione della lista già prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – un esito costituzionalmente *adeguato*: la dichiarazione di incostituzionalità, adottata con una pronuncia *additiva cedevole*, rimedia al difetto di effettività riscontrato nell'art. 71, co. 3 bis, per l'assenza di strumenti che sanzionino<sup>110</sup> la mancanza di un requisito di ammissibilità della lista.

Pur non essendo l'unica costituzionalmente obbligata, la soluzione recupera soluzioni normative preesistenti e si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore<sup>111</sup>; interviene così a normare una porzione di spazio che *non* può essere considerato costituzionalmente *indifferente*<sup>112</sup> – perché corrisponde al nucleo essenziale del principio costituzionale di promozione delle pari opportunità elettorali – con un effetto *parzialmente conformativo* della discrezionalità, perimetrandone il contenuto senza sottrarla interamente al legislatore, al quale viene riconosciuta la possibilità di «*individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione, purché rispettosa dei principi costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 222 del 2018), nonché l'armonizzazione del sistema, anche considerando il caso dei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, nei quali la riduzione della lista non può andare oltre il numero minimo di candidati prescritto*» (CID 7.2).

## 5. La perdurante attualità del suo insegnamento.

La rilettura degli studi di Lorenza Carlassare fatta in occasione di questo convegno mi ha consentito di meglio tenere conto del suo insegnamento complessivo sulla rappresentanza e di apprezzare quanto sia prezioso per rispondere agli interrogativi di oggi, contestualizzando in modo più consapevole le occasioni di espressione del suo pensiero e riscoprendo nei suoi scritti una maggiore unità di quanto non fossi stata in grado di cogliere quando, nel 2009, mi sono concentrata sulla ricostruzione dell'approccio antidiscriminatorio all'attuazione dell'uguaglianza dei sessi in materia elettorale<sup>113</sup>.

---

<sup>110</sup> Si intende sanzione in senso lato: la sentenza respinge l'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura che interpreta erroneamente come vera e propria sanzione, soggetta alla riserva di legge e all'irretroattività ex art. 25 Cost., un rimedio che «*non può essere configurato altrimenti che come conseguenza della mancanza di un requisito di ammissibilità della lista*» (CID 4).

<sup>111</sup> Presente sia nei comuni maggiori di 15.000 abitanti, in cui colpisce le liste mono-genere, sia nei comuni maggiori di 5.000, per la diversa ipotesi di liste con numero inferiore al minimo prescritto, appare coerente con il sistema della gradualità in ragione della dimensione dei comuni.

<sup>112</sup> Secondo una "ormai copiosa giurisprudenza" costituzionale che non può tollerare la violazione di diritti fondamentali (CID 7.1)

<sup>113</sup> B. PEZZINI, *L'uguaglianza uomo-donna come principio anti-discriminatorio e come principio antisubordinazione*, in: *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, a cura di G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, vol. III – *Dei diritti e dell'uguaglianza*, Jovene, Napoli, 2009: personalmente devo comunque al confronto diretto con il suo pensiero la possibilità di affinare il principio antisubordinazione di genere e di rilevarne la centralità costitutiva nel corpo complessivo della Costituzione repubblicana.

Guardando alle criticità del *gender regime* nello spazio politico resta, infatti, di estremo interesse interrogare la *persistenza di uno squilibrio di genere nello spazio pubblico* attraverso gli studi di Carlassare sulla rappresentanza, di cui fare tesoro per rispondere agli interrogativi che si ripropongono oggi quando si discute dell'inquadramento delle misure di reazione e di correzione di un *trend* così persistente: si tratta di riequilibrio, di *rattrapage*, di norme anti-monopolistiche, di qualità della struttura decisionale?

Lorenza Carlassare ci indirizza, infatti, a *far contare il genere non solo dal lato dei/delle rappresentanti, ma anche dal lato dei/delle rappresentati/e, nella qualità e nei contenuti del mandato*, vale a dire nella capacità delle e dei rappresentanti di cogliere le differenze di genere, di vedere e rendere visibili le contraddizioni di genere e di trattarle politicamente<sup>114</sup>.

Come già osservato, che il conflitto di genere possa emergere e *come* possa emergere interessa altrettanto di *chi* lo può rappresentare; a questa esigenza Lorenza Carlassare risponde con la forte tensione della sua ricerca sulla rappresentanza politica nella dimensione qualitativa del rapporto di rappresentanza, che ci orienta ancora oggi, e sulla quale non può prevalere una ricostruzione della rappresentanza “femminile” dichiaratamente realistica e consapevolmente difensiva, che va a sua volta contestualizzata: a spiegare la mancata comprensione delle potenzialità delle quote nella politica della *Carta delle donne*<sup>115</sup>, ad esempio, andrebbe osservato che appariva allora una vicenda forse troppo interna a una specifica parte politica e/o a una certa pratica femminista.

In ogni caso, le idee di Lorenza Carlassare – in particolare penso alla doverosità in senso forte, ma anche all'originalità della c.d. coppia aperta – (quasi) trent'anni fa avrebbero potuto produrre un ben diverso impatto; è riproporle oggi acriticamente che si rivela insoddisfacente, non semplicemente per il ritardo, ma soprattutto perché mostra la mancanza di attenzione agli apporti dei femminismi, che si mostrano indispensabili per affrontare le complessità del rapporto tra genere e rappresentanza politica<sup>116</sup>: basti pensare a quanto risulti rilevante in Carlassare l'idea di un monopolio maschile da intaccare, un'idea che non può fare a meno dell'apporto del pensiero femminista.

Ma sono anche altri gli spunti che possiamo – e dobbiamo – raccogliere.

---

<sup>114</sup> La differenza di genere mantiene, tra tutte le differenze possibili tra gli esseri umani, una sua assoluta peculiarità, dovuta al fatto che nella definizione dei generi maschile e femminile l'aspetto naturale e quello culturale sono inestricabilmente connessi, perché peculiarmente rilevanti sono le basi materiali e corporee, da un lato, e la dimensione simbolica, dall'altro, delle differenze tra i sessi. La peculiarità dipende dall'iscrizione della differenza tra i sessi nella natura e nella corporeità delle relazioni sessuali e della riproduzione; dal fatto che essa attraversa la dimensione temporale, avendo a che fare con la *generazione*, che rappresenta il nesso tra presente e futuro più elementare e insieme più potente; dalla sua dimensione culturale, nella quale e attraverso la quale la società fonda sul sesso la ripartizione degli spazi privato e pubblico, domestico ed extradomestico, e l'attribuzione asimmetrica del potere di accesso alle risorse economiche, politiche, sociali. Avendo a che fare con luoghi dell'esperienza umana tanto primari ed intimi quanto essenziali per ciascun essere umano, l'elaborazione culturale della differenza di genere è probabilmente l'esperienza costitutiva della relazione umana, tanto che il segno di asimmetria e gerarchizzazione dei sessi che essa restituisce può costituire l'elemento cruciale della attitudine sociale a riprodurre l'elaborazione di tutte le differenze in termini di asimmetrie e gerarchizzazioni.

<sup>115</sup> *Dalle donne la forza delle donne. Carta itinerante: idee proposte interrogativi*, Roma Trento, 1987, reperibile in <https://www.fondazioneildeiotti.it/docs/documento1201935.pdf>. Vedi anche note 90 e 101.

<sup>116</sup> I diversi percorsi e filoni del pensiero femminista finalmente, cominciano a essere espressamente integrati anche negli studi di diritto costituzionale: rimando in particolare, agli studi di Silvia Niccolai, Alessandra Di Martino, Elisa Olivito, Francesca Angelini, ma anche a *Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto*, a cura di G. Azzariti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022.

La dimensione di (nuova) universalità, quando Lorenza Carlassare sottolinea che la questione della effettiva presenza delle donne nella rappresentanza non riguarda tanto i diritti delle donne quanto la realizzazione della democrazia<sup>117</sup> – ammonendoci a non separare il discorso sulla rappresentanza femminile dai nodi strutturali della rappresentanza politica – e la valorizzazione del rapporto tra uguaglianza e rappresentanza, nel senso che «*all'idea di eguaglianza è consustanziale il problema della legittimazione del potere e a ogni mutamento dei significati di quella non può non corrispondere una modificazione o un progetto di modificazione dei presupposti e delle forme di esercizio di questo*»<sup>118</sup>: dunque l'effettiva assenza dalle sedi decisionali di decisione politica della maggioranza dei cittadini della Repubblica – perché le donne sono la maggioranza – è un'anomalia tanto marcata da rendere impossibile il corretto funzionamento del sistema e la lontananza delle donne è sintomo di un male più vasto e profondo, il distacco delle istituzioni dal corpo sociale.

La sintonia che in questo ritrovo con l'indimenticabile Maestra – nonostante la mia ricezione critica della visione antidiscriminatoria e, anzi, mi piacerebbe pensare proprio in ragione di quella rielaborazione – conforta l'indirizzo dei miei studi: la conquista dei diritti politici delle donne (il riconoscimento dell'autonomia politica delle donne) è *origine e principio*, origine costituente che diventa principio costituzionale fondamentale antisubordinazione di genere, e questa nuova dimensione dell'uguaglianza dei sessi – e non semplicemente “tra” i sessi – impone una discontinuità paradigmatica che va tradotta all'interno delle strutture giuridiche, rinnovandole per aprirle alla libertà delle donne (che non può accontentarsi della libertà già declinata al maschile, ma la arricchisce, per tutte e per tutti, in una nuova concezione dell'universale).

Ma Lorenza Carlassare ci ha sempre insegnato un forte realismo nel cogliere i problemi dell'oggi; e se è vero che «*la rappresentanza ritorna all'attenzione ... nei momenti in cui il concetto è in crisi perché qualcosa sta cambiando nelle istituzioni, nel sistema politico o nella società*»<sup>119</sup>, nel riflettere su come l'attenzione alla dimensione qualitativa e di contenuto della rappresentanza politica sembri oggi scarsa, se non addirittura assente, dobbiamo anche domandarci cosa sia avvenuto (la rappresentanza non è più al centro perché il cambiamento è già troppo avanti?).

Nel cercare risposta a questi interrogativi mi sembra, innanzitutto, da sottolineare la necessità di tenere viva, nella riflessione sulla rappresentanza politica, l'attenzione alla materialità dei rapporti economico-sociali e di produzione che caratterizzano la struttura della società in cui essa vive: riflettere sui «*i tempi che ognuno di noi può dedicare alla propria vita attiva, quella per intenderci che contribuisce alla creazione di spazi politici, al sistema della rappresentanza democratica permanentemente attiva*»<sup>120</sup>, ripensare il rapporto tra produzione e riproduzione sociale, che ha al suo cuore la questione di genere.

---

<sup>117</sup> *Considerazioni conclusive cit.*, p. 246.

<sup>118</sup> *L'integrazione della rappresentanza cit.* p. 2: citando B. Caravita, *Oltre l'uguaglianza formale*, 1984, p. 75.

<sup>119</sup> *La rappresentanza un concetto complesso cit.*, p. 69.

<sup>120</sup> L. RONCHETTI, *Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2015, p. 38.

La rappresentanza politica è *metodo* di esercizio della sovranità in grado di assicurare la sintesi tra le diverse visioni parziali presenti nella società<sup>121</sup>, che la Costituzione affida a ciascun rappresentante (ex art. 67) e a ciascun partito politico (ex art. 49), nella misura in cui la rappresentanza politica richiede di non limitarsi a una mera rappresentazione delle linee di conflitto, ma di elaborarle nel confronto per costruire la decisione politica<sup>122</sup>.

Nella crisi della rappresentanza politica confluiscono oggi la crisi del ruolo e della funzione del/la rappresentante e la crisi del/la rappresentato/a (isolato e atomizzato, degradato da cittadino a consumatore<sup>123</sup>, trasformato da soggetto politicamente attivo e partecipante a *ricorrente in giudizio*<sup>124</sup>).

Della rappresentanza resta la sola *posizione*, non solo cancellando dal *rapporto* la dimensione della continuità e permanenza che presuppone una relazione di responsabilità/responsività, ma anche riducendo la rappresentanza alla sola funzione simbolica<sup>125</sup> e dissolvendo il nesso tra rappresentanza e sovranità, che si disarticolano l'una dall'altra, svuotando l'art. 1 Cost.

Se la *posizione* del rappresentato dipende da un *rapporto* tra rappresentante e rappresentato che si costituisce nel solo momento dell'elezione, esaurendosi nell'*investitura*, la condizione del rappresentato consiste nella titolarità di funzioni, *sovrane* dal punto di vista degli effetti che producono (declinando la sovranità non come appartenenza e legittimazione del potere, ma solo come esercizio e sede del potere stesso<sup>126</sup>).

Ma l'elezione non è solo investitura.

Da un lato, è la forma della responsabilità politica<sup>127</sup>, è il momento in cui si esprime dissenso o consenso all'agire rappresentativo, in cui essenzialmente vive la responsabilità, che non è mai interamente riducibile alla sola persona del rappresentante, ma sempre filtrata da un'appartenenza ideale e programmatica che trascende il singolo.

E dall'altro è un momento nell'ambito di un *continuum* dell'esistenza stessa di rappresentante e rappresentato che ne definisce il ruolo costituzionale, qualificando le istituzioni in

---

<sup>121</sup> A MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 41.

<sup>122</sup> L. RONCHETTI, *Rappresentanza politica cit.*, p. 22: un'ampia ed effettiva rappresentazione dei conflitti sociali, garantita dalla presenza di minoranze senza le quali il dissenso non emerge, «senza le quali neanche una vera e propria maggioranza qualificata avrebbe modo di rafforzare il proprio indirizzo politico alla luce di tutte le obiezioni possibili» per scongiurare il rischio di «favorire maggioranze prive di dubbi, incapaci di migliorare le proprie politiche alla luce del confronto e del conflitto con visioni contrapposte o comunque altre». Sono, come indicato sopra nel par. 2, gli studi sulle immunità nel quadro della funzione del parlamento a integrare negli studi di Lorenza Carlassare questo aspetto del «metodo» come contenuto della rappresentanza.

<sup>123</sup> G. FERRARA, *Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo*, in *Riv. dir. cost.*, 1/1998, p. 53.

<sup>124</sup> Nella misura in cui alla sfiducia crescente nelle istituzioni e nella politica – in ogni dimensione di un collettivo di partecipazione, di una comunità politica che non sia meramente e astrattamente identitaria – si accompagna l'affidamento acritico alle potenzialità della «tecnica», non solo sul piano economico-finanziaria, ma anche rivolgendosi alla tecnica giuridica che affida unicamente alle Corti la garanzia dei diritti, in un processo destinato a sua volta a rafforzare la deriva individualizzante.

<sup>125</sup> Mentre L. CARLASSARE, *Problemi attuali cit.*, p. 27, nota 12, opportunamente richiama tutti i cinque significati della rappresentanza secondo H. F. Pitkin: conferimento di autorità; responsabilità; rappresentazione, specchio e riproduzione di una determinata realtà; evocazione simbolica; azione nell'interesse di un soggetto che non può o non vuole agire personalmente.

<sup>126</sup> L. CARLASSARE, *La «dichiarazione dei diritti» del 1789 cit.*, p. 11.

<sup>127</sup> Sulla complessità del concetto di responsabilità politica, v. almeno G.U. RESCIGNO, *La responsabilità politica*, Milano, Giuffrè, 1967; P. CARETTI, *Responsabilità Politica*, in *Enc. giur.*, vol. XXVII, Roma, 1991.

cui la rappresentanza agisce; definendo la composizione di un organo «*il momento elettivo è un passaggio di chiusura ma anche di apertura di un ciclo rappresentativo*»<sup>128</sup>: il ciclo che si apre riguarda un rapporto che, dal lato del rappresentante, riguarda non solo la titolarità, ma soprattutto il *metodo di esercizio della sovranità* – sovranità da vedersi come esercizio “attraverso la rappresentanza”, non solo nella produzione di “effetti sovrani” – e, dal lato del rappresentato, riguarda l’esercizio dei diritti e doveri di cui è titolare e attraverso i quali influenza le decisioni degli organi supremi<sup>129</sup>.

---

<sup>128</sup> L. RONCHETTI, *La rappresentanza politica cit.*, p. 20.

<sup>129</sup> L. CARLASSARE *La sovranità del popolo cit.*, p. 6.